



Repubblica Italiana

## Tribunale di Vicenza

**In Nome del Popolo Italiano**

il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nella causa n. 4868/2017 tra le parti:

#### **ATTORE**

SVILUPPO COTOROSSO S.P.A., cf 03192930240

- difesa: avv. BENETTI SERGIO, cf BNTSRG64L18H829V  
avv. SIVIERO LUCA (SVRLCU71L26F205J);
- domicilio: Indirizzo Telematico presso il difensore

#### **CONVENUTO**

PAOLO CRESTANELLO, cf CRSPLA54D30L840M

- difesa: avv. BUSO FRANCESCO, cf BSUFNC52R14L840Z
- domicilio: presso il difensore

LUIGI LAZZARO, cf LZZLGU78B25F241W e ADRIANO BATTAGIN, cf  
BTTDRN48D16L840C

- difesa: avv. ZANFORLINI DAVID, cf ZNFDVD59L15D5480
- domicilio: presso il difensore



GIOVANNA DALLA POZZA PERUFFO, cf GNNDLL35A65L840Y

- difesa: avv. TOGNON MARTA, cf TGNMRT64D56G224R

- domicilio: presso il difensore

TERZO CHIAMATO

ITALIA NOSTRA ONLUS, cf 80078410588

- difesa: avv. CLEMENTE IVANA, cf CLMVNI76B66H926Q

- domicilio: presso il difensore

OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie

Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:

Attore: NEL MERITO

1. Condannarsi i convenuti, in solido tra loro o in via disgiunta e secondo le rispettive responsabilità, a corrispondere a Sviluppo Cotorossi S.p.A. il danno patito in conseguenza delle condotte descritte in narrativa:
  - a. nell'importo di 500.000 Euro o in quello diverso e anche maggiore che risulterà all'esito dell'istruttoria, se del caso con valutazione equitativa, per i motivi di cui al par. (e.4.1) della narrativa dell'atto di citazione, oltre a rivalutazione e interessi compensativi sul capitale rivalutato annualmente;
  - b. nell'importo di 2.500.000 Euro o in quello diverso e anche maggiore che risulterà all'esito dell'istruttoria, se del caso con valutazione equitativa, per i motivi di cui al par. (e.4.2) della narrativa dell'atto di citazione, oltre a rivalutazione e interessi compensativi sul capitale rivalutato annualmente.
2. Con vittoria di spese e compensi professionali.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ammettersi prova per interrogatorio formale dei convenuti e per testi sui seguenti capitoli:

1. "Vero che il comunicato stampa riportato nel doc. nr. 4 del fascicolo attoreo, che mi si rammostra, è stato redatto dai sigg.ri Paolo Crestanello e Luigi Lazzaro ed è stato pubblicato il 18 luglio 2013 sul sito internet <http://comitatoabusiedilizi.blogspot.it/> dai medesimi sigg.ri Crestanello e Lazzaro"
2. "Vero che il comunicato stampa riportato nel doc. nr. 5 del fascicolo attoreo, che mi si rammostra, è stato redatto dai sigg.ri Paolo Crestanello e Luigi Lazzaro nella data ivi indicata del 18 dicembre 2013"



0715515

16) “Vero è che, o non vero è che, la Sig.ra Dalla Pozza Giovanna ha trasmesso il comunicato stampa di cui al doc. 73 del fascicolo dell’attrice, che mi si rammostra, alle testate Il Giornale di Vicenza, Il Gazzettino, Il Corriere del Veneto, Vox, Vicenza Più, La Nuova Vicenza?”

Si indica come teste sul capitolo 2:

- il Sig. Alessio Mannino, c/o VVox, Vicenza, Viale Trento n. 56/F;

Si indicano come testi sui capitolo da 3 a 16:

- la Sig.ra Maria Grazia Pegoraro residente in Vicenza ;

- il Sig. Sandro Piermatteo residente in Vicenza;

- la Sig.ra Alda Bressan residente in Vicenza;

della Sezione di Vicenza di Italia Nostra.

Chiamato Italia Nostra Onlus: Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa,

- dichiarare la nullità della chiamata in causa per difetto di legittimazione passiva della chiamata in causa Italia Nostra Onlus e carenza di interesse ad agire;

- rigettare la richiesta di estromissione della prof.ssa Dalla Pozza;

- rigettare tutte le domande dell’attrice, contro chiunque proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella presente comparsa;

- in ogni caso condannare l’attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

### Fatto e processo

I. Con atto di citazione ritualmente notificato, Sviluppo Cotorossi Spa (d’ora in poi SC) ha convenuto in giudizio i sigg.ri Paolo Crestanello, Luigi Lazzaro, Adriano Battagin e Giovanna Dalla Pozza Peruffo al fine di sentirli condannare, in via solidale o disgiunta al pagamento della somma di € 500.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per le diffamazioni asseritamente commesse dagli stessi e di € 2.500.000,00, a titolo di danno patrimoniale da lesione di chances per la mancata e/o ritardata alienazione degli immobili residenziali erigendi.

A sostegno della propria domanda SC ha dichiarato:

- Di essere una società di scopo, costituita da alcuni soci tra i quali la controllante Codel.Ma. S.r.l., la quale a sua volta era costituita da Codelfa Spa e da ICM Spa;
- Di aver avviato una attività edilizia nella zona della città sottostante ‘Porta Monte’ comunemente chiamata ‘Borgo Berga’, ove precedentemente si trovava un opificio, noto come ‘Cotorossi’;
- Che il piano urbanistico attuativo necessario per la ‘ristrutturazione urbanistica’ – secondo un Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale (P.I.R.U.E.A.)



- ai sensi della L. Reg. n. 23/1999 – era stato adottato e approvato dal Comune di Vicenza con delibere del Consiglio Comunale n. 139 del 28.3.2003 e n. 79 del 22-23-24.12.2003.
- Che il Programma era stato quindi trasmesso alla Regione Veneto per l'approvazione di sua competenza, che intervenne per delibera della Giunta Regionale n. 857 del 26.3.2004.
  - Che quest'ultima approvazione era stata preceduta dalla "valutazione di compatibilità idraulica" effettuata dall'Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza con atto prot. n. 2805 del 26.3.2003, nonché dal parere favorevole della Segreteria Regionale Ambiente e Lavori Pubblici (contenente anche il parere favorevole del Distretto Idrogeologico Brenta-Bacchiglione) 567320 del 26.8.2003.
  - Che dopo l'approvazione del P.I.R.U.E.A. – che aveva modificato anche, in parte qua, il piano regolatore generale – era stata stipulata la convenzione urbanistica tra Comune e FIN.VI. S.r.l., altra società che all'epoca era proprietaria del compendio (atto di data 27.10.2004, nr. 101.307 rep. notaio dott. P. Dianese di Vicenza);
  - Che nel febbraio 2005, SC, assumendo il ruolo di soggetto attuatore, aveva predisposto e presentato al Comune: il progetto di messa in sicurezza permanente del sito ai sensi dell'art. 6 del D.M. nr. 471/1999 (approvato dal Comune con atto P.G. n. 42767 del 31.7.2006); la richiesta del permesso di costruire per la realizzazione del primo stralcio delle opere di urbanizzazione previste dal P.I.R.U.E.A. (rilasciato con atto di data 9.8.2007, P.G. n. 14266/2006, U.T. n. 808/2006); le richieste dei permessi di costruire per la realizzazione degli edifici ricompresi nella 'Unità Minima d'Intervento' (U.M.I.) n. 1, rispettivamente rilasciati con atto di data 8.4.2008, P.G. 15445/2006, U.T. n. 882/2006 (relativo all'edificio 'A', da edificare sul lotto a ovest del fiume Retrone) e con atto di data 9.4.2008, P.G. n. 15421/2006, U.T. n. 884/2006 (relativo ai corpi di fabbrica 'B' e 'C', da realizzare sul lotto posto a est del Retrone).
  - Che nel settembre 2008, peraltro, SC aveva prospettato al Comune l'opportunità di modificare i contenuti progettuali del P.I.R.U.E.A.,
  - Che il Comune aveva valutato positivamente la modifica del piano attuativo e, quindi, aveva approvato la variante con le delibere del Consiglio Comunale n. 192 del 24.6.2009 e n. 77 del 26.11.2009.
  - Che con atto del 7.1.2010, n. 110.290 rep. notaio dott. G. Rizzi di Vicenza, aveva fatto seguito la stipula di una nuova convenzione urbanistica
  - Che a seguito di tale diverso 'disegno' delle opere di urbanizzazione e degli edifici da realizzare, era stato chiesto e ottenuto il rilascio di:
    - o un permesso di costruire per la realizzazione del primo stralcio delle opere di urbanizzazione previste dal P.I.R.U.E.A. (rilasciato con atto 14.10.2010, P.G. n.



83267/2009, U.T. n. 5161/2009), a sua volta preceduto dal parere favorevole dell'Autorità competente in materia di 'polizia idraulica' (Regione Veneto – Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza), espresso nella conferenza di servizi indetta dal Comune e svoltasi in data 8.6.2010 nonché dal parere favorevole della Commissione Tecnica Decentrata LL.PP. Vicenza della Direzione Distretto di Bacino Idraulico Brenta e Bacchiglione del 5.7.2010 (n. 186/10) e, infine, dalla concessione idraulica della Regione Veneto - Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza prot. n. 324552 del 10.6.2010;

- un permesso di costruire per la realizzazione dell'edificio 'A' (rilasciato con atto del 4.11.2010, P.G. 41104/2010, U.T. n. 3068/2010) previo parere favorevole della Regione Veneto – Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza, espresso nella conferenza di servizi indetta dal Comune e svoltasi in data 13.7.2010;
  - un permesso di costruire relativo ai corpi di fabbrica 'B' e 'C', nonché al corpo 'D' (rilasciato con atto del 12.7.2011, P.G. n. 49166 del 15.7.2011, U.T. n. 2371/2010), previo parere favorevole della Regione Veneto – Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza, espresso nella conferenza di servizi indetta dal Comune e svoltasi in data 21.4.2011.
- che alcune modifiche ai progetti delle opere di urbanizzazione e dell'edificio 'A', inoltre, erano state autorizzate mediante il rilascio dei permessi di costruire in variante P.G. n. 13159 del 23.2.2012, U.T. n. 998/2011, e P.G. n. 27412 del 17.4.2012, U.T. n. 4337/2011.
  - che nel 2012 era stato rilasciato a SC anche il certificato di avvenuta messa in sicurezza permanente del sito, emesso dalla Provincia di Vicenza in data 27.11.2012 (n. Reg. 145/Servizio Acqua Suolo Rifiuti/12, prot. n. 90070).

Così delineata la questione anche sotto il profilo dei numerosi snodi amministrativi, l'attore ha evidenziato che tutto il complesso immobiliare doveva ritenersi edificato a norma di legge; che tuttavia erano state svolte numerose comunicazioni stampa diffamatorie ai suoi danni, così come nel prosieguo si esemplificano.

In particolare, l'attore ha dichiarato che:

- l'associazione denominata 'Comitato Contro gli Abusi Edilizi e Ambientali e per la Tutela dell'Ambiente – Vicenza', (d'ora in poi 'Comitato') e l'associazione Legambiente Vicenza Volontariato, (d'ora in poi 'Legambiente'), aderente a Legambiente nazionale, avevano diramato il 18 luglio 2013 un 'Comunicato Stampa' congiunto, dedicato all'attività edilizia in corso di svolgimento da parte di SC, sottoscritto dai sigg.ri Paolo Crestanello, a nome del comitato, e Luigi Lazzaro, a nome di Legambiente.



- Che in tale I° Comunicato i sigg.ri Crestanello e Lazzaro avevano dato notizia di aver depositato un esposto al Nucleo Investigativo della Polizia Ambientale e Forestale di Vicenza, in relazione al complesso edilizio de quo in particolare per quanto concerneva il rispetto della fascia di inedificabilità di 10 metri dalla sponda dei fiumi;
- Che il successivo 18 dicembre 2013, il Comitato e Legambiente avevano diramato un ulteriore *'Comunicato Stampa'* nel quale i sigg.ri Crestanello e Lazzaro avevano affermato di essere *"convinti dell'illegittimità dell'opera e determinati a chiedere la sospensione dei lavori per evitare una colata irrimediabile di cemento sulle sponde dei fiumi Bacchiglione e Retrone"*; che la *"integrazione"* del precedente esposto *"porta a galla nuove importanti mancanze e irregolarità che hanno indotto le associazioni a rinnovare le loro ragioni, ed a chiedere con ancor più fermezza il sequestro preventivo dei cantieri da parte della procura vicentina, interessata dei fatti da ormai molti mesi"*; di aver inoltrato una *"diffida a rilasciare permessi a costruire al Sindaco e al dirigente del Dipartimento Territorio del Comune di Vicenza (che chiedeva lo stop preventivo per le previste 14 palazzine residenziali a picco sul fiume)"*; di aver *"già segnalato nel modo più articolato possibile la violazione della distanza minima di 10 metri dal piede esterno dell'argine..."*; che *"oltre a questa violazione palese, sotto gli occhi di tutti, abbiamo scovato altre irregolarità che ci hanno spinto a un ulteriore esposto"*; che il progetto poi realizzato *"risulta violare diverse norme statali, regionali e anche di regolamento comunale..."*; che l'edificato costituisce *"violazione della fascia di rispetto idraulica"*; che *"il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla pendenza [che] rappresenta anche una difformità rispetto al progetto approvato"* auspicando che *"la Procura si attivi rapidamente, attuando un sequestro preventivo dei cantieri per approfondire queste evidenti difformità ed impedire l'avvio dell'edificazione..."*.

L'attore ha quindi rilevato che tale comunicato costituiva la riproduzione di un esposto depositato dai convenuti presso la Procura di Vicenza; che al Comitato e Legambiente si era associata Italia Nostra, Sezione Vicenza (d'ora in poi Italia Nostra); che i due comunicati erano stati preceduti da alcune anticipazioni provenienti anche da Crestanello; che anche successivamente, la campagna mediatica era proseguita, assurgendo rilievo finanche su stampa a tiratura nazionale; che a fronte delle affermazioni circa la conformità urbanistica dell'erigendo complesso si stagliavano altresì le doglianze inerenti il fatto che la costruzione andava a intaccare l'inclusione della città, da parte dell'Unesco, come patrimonio dell'umanità; che era stato incardinato un procedimento penale, conclusosi con il rigetto da parte del GIP del Tribunale di Vicenza del sequestro preventivo, richiesto sulla scorta dei reati



contestati di lottizzazione abusiva; che il provvedimento in esame era stato confermato in sede di riesame dal Collegio Berico.

In conclusione, l'attore ha dichiarato di aver ritratto non solo un pregiudizio alla propria immagine, ma altresì economico, posto che a causa della vasta e risonante campagna mediatica svolta ai suoi danni dalle associazioni ambientaliste in causa, gli immobili erigendi e destinati a residenza privata, non erano stati venduti nei tempi previsti, con conseguente permanere degli oneri finanziari, che sarebbero stati altrimenti destinati a diminuire al progredire delle alienazioni.

II. Radicatosi il contraddittorio si è costituito Paolo Crestanello, eccependo la carenza di legittimazione passiva per le espressioni eventualmente ricollegabili direttamente al Comitato, essendo stato egli chiamato in causa a titolo personale e chiedendo, inoltre, il rigetto della domanda e il beneficio delle spese di lite.

In particolare, il convenuto ha evidenziato che il c.d. Comitato antiabusi edilizi di Vicenza era un'associazione non riconosciuta, costituita in data 28 agosto 2003 a mezzo di atto n. 74.962 di rep. Notaio Mele di Vicenza, reg. il 02.09.2003 al n. 1960 A.P. Vicenza I; che rappresentava, in qualità di coordinatore, l'Ente assieme al sig. Fulvio Rebesani.

Il convenuto ha, poi, delucidato che:

- tra il 2013 e il 2017 le Associazioni Italia Nostra, Legambiente e Comitato contro gli abusi edilizi avevano presentato in Procura e presso il Corpo Forestale dello Stato diversi esposti con cui avevano segnalato irregolarità e violazioni in relazione all'approvazione del Piano di lottizzazione del 2004, alla sua Variante 2009, nonché al rilascio dei permessi di costruire.
- Che nel 2015, sulla scorta delle indagini svolte dal Corpo Forestale dello Stato e delle consulenze acquisite, il PM aveva elevato la contestazione per il reato di lottizzazione abusiva per l'intera area di intervento urbanistico, ottenendo dal GIP, con ordinanza del 2.11.2015, il sequestro di un lotto non ancora edificato;
- Che il Tribunale del Riesame, con pronunciamento del 20.11.2015, aveva confermato la decisione del GIP, rigettando il ricorso del lottizzante Sviluppo Cotorossi Sp.A. e rilevando la mancanza della necessaria valutazione di compatibilità idraulica per la variante 2009;
- Che nel gennaio 2017 la Procura, aveva chiesto il sequestro degli edifici ancora in via di completamento e/o non ancora venduti e il GIP, pur confermando le contestate violazioni aveva rigettato la richiesta del Pubblico Ministero perché il complesso di cui si chiedeva la misura cautelare risultava ormai edificato;
- Che il Tribunale del Riesame aveva confermato il provvedimento del GIP;



- Che la Cassazione, adita su ricorso del PM, aveva rigettato confermando il riesame.

Il convenuto Crestanello ha, inoltre, affermato che:

- nel frattempo l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 491 del 3 maggio 2017 a firma del dott. Raffaele Cantone, a conclusione del procedimento di vigilanza, aveva dichiarato: *«l'illegittimità dell'affidamento diretto delle opere di urbanizzazione a scomputo senza ricorrere a procedimenti di gara pubblica evidenza secondo le previsioni di cui al d.lgs. 163/2006 e s.m.i; l'apprezzabile carenza, nell'ambito previsto dal PIRUEA, di un quadro rappresentativo del programma in termini economici, avente riguardo ai benefici derivanti al soggetto pubblico ed al soggetto privato»*. (ANAC, deliberazione n. 491 del 3 maggio 2017). La deliberazione dell'ANAC veniva inviata al Comune di Vicenza per eventuali iniziative di competenza, nonché alla Procura della Corte dei Conti.
- la stessa Procura della Corte dei Conti aveva aperto nel 2014 un procedimento per presunto danno erariale, mettendo in mora i pubblici consiglieri comunali che avevano approvato nel 2009 la Variante al Piano attuativo originario;
- le criticità edilizie-urbanistiche denunciate dalle Associazioni trovavano riscontro nelle indagini della Polizia Giudiziaria (Corpo Forestale dello Stato) contenute nel rapporto del 12 marzo 2015, nella consulenza al PM dell'arch. Federico Verderi del 26 marzo 2015, in quella collegiale dell' arch. Maurizio Bracchi, dell'ing. Anna Guerriero e dello stesso Verderi, del 28 ottobre 2016, nonché nelle risultanze dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 3 maggio 2017 a firma del dott. Raffaele Cantone.

Ancora il convenuto Crestanello ha significato che l'espressione "abuso edilizio" era stata invero da lui usata in riferimento al reato di lottizzazione abusiva, dopo la contestazione del medesimo fattane dalla Procura nel novembre del 2015; che prima del 2015 detto termine ("abuso") non era infatti rinvenibile in nessuna dichiarazione pubblica; che si era invece parlato di "violazione di legge" anche evidente, in riferimento esplicito alla presenza di fabbricati nella fascia di inedificabilità assoluta di 10 metri dai corsi d'acqua, come peraltro aveva, già nel 2009, denunciato il Genio Civile; che il titolo abilitativo era irrimediabilmente decaduto, tanto che gli uffici comunali avevano allo scopo aperto un procedimento amministrativo.

In sostanza, ha argomentato Crestanello che gli articoli di stampa che avevano riportato le proprie dichiarazioni erano 19, di cui 9 vertevano principalmente sulle distanze dai fiumi e facevano riferimento agli anni 2013-14, mentre le altre 10 si riferivano al periodo successivo al sequestro disposto dal GIP (novembre 2015), quando cioè erano divenute di pubblico dominio le contestazioni della Procura in relazione al reato di lottizzazione abusiva; che agli articoli di



Giornale si aggiungevano due comunicati stampa che riportavano in calce la firma del Crestanello assieme a quella di altri soggetti.

Ancora Crestanello soggiunge che:

- undici articoli riportavano dichiarazioni virgolettate attribuite ad altri soggetti (allegati all'atto di cit.: 10, 15, 16, 22, 23, 26, 33, 37, 38, 40, 41) e dieci riprendevano comunicati o lettere impersonalmente siglate a nome di Legambiente, Italia Nostra e Comitato Antiabusi (28, 29, 31, 39, 46, 48, 55, 56, 58, 62).
- altri articoli avevano una natura puramente redazionale e contenevano notizie o commenti del giornalista non riferibili specificamente all'odierno convenuto Crestanello in relazione alle circostanze contestate nell'atto di citazione (cfr. allegati 12, 32, 35, 36, 37, 42, 51, 54, 63).

Crestanello ha, inoltre, contestato i seguenti documenti allegati da controparte:

- all. 5 "2013\_12\_18 secondo comunicato stampa", in quanto si tratterebbe di un foglio anonimo, che non era stato redatto, né diffuso per opera del sig. Crestanello o da rappresentanti del Comitato;
- all. 17 "2013\_12\_18 - nuova vicenza" in quanto era una pubblicazione, non autorizzata dal sig. Crestanello, di un testo non redatto, né diffuso dal medesimo, né con l'intervento del Comitato;
- all. 18 "2013\_12\_18 - vicenzapi+" in cui veniva riportato il medesimo testo contenuto nell'allegato 17, pubblicato da Nuova Vicenza, ma senza attribuirne la paternità ai signori Lazzaro e Crestanello o alle associazioni delle quali costoro facevano parte.

Il convenuto ha poi dichiarato che:

- alcuni allegati all'atto di citazione erano ripetizioni di altri (30, 47, 52, 53).
- l'allegato 67 si limitava a riprodurre una foto del complesso edilizio oggetto delle critiche del Comitato, utilizzata in un profilo Facebook che non era di proprietà del sig. Crestanello, né gestito da lui.
- L'allegato sub n. 50 costituiva una segnalazione indirizzata a soggetti istituzionali della quale non era stata data alcuna pubblica diffusione da parte dei redattori.
- l'articolo del Giornale di Vicenza del 22 dicembre 2016, di cui all'allegato 48 dell'atto di citazione, virgolettava un frase attribuendola al Crestanello, mentre la stessa frase, nella testata giornalistica di Vicenza Più del 21 dicembre 2016 era attribuita correttamente ad un comunicato delle Associazioni in cui il nome del Crestanello non compariva (allegato 46 all'atto di cit.).



Scendendo nel merito dei fatti assunti a diffamazione, Crestanello ha dichiarato che nessuna dichiarazione appariva esorbitante dai limiti del diritto di critica e in particolare che:

- fosse un fatto che parte delle opere realizzate a Borgo Berga ricadessero all'interno della fascia di rispetto idraulica di 10 metri, in quanto gli edifici che ospitavano il Tribunale e l'ipermercato erano costruiti addirittura in aderenza al ciglio spondale;
- la violazione delle distanze dai fiumi risultava confermata dalle indagini della Polizia Giudiziaria, dai consulenti della Procura, dallo stesso Tribunale del Riesame, nonché dall'autorità idraulica della Regione.
- la P.G. (Corpo Forestale dello Stato), nel rapporto del 12 marzo 2015, aveva confermato quanto segnalato dalle Associazioni in relazione alle distanze delle costruzioni dai fiumi, non solo per il Tribunale e per l'edificio commerciale che lo fronteggiava, ma anche per gli altri edifici e per le opere di urbanizzazione;
- che in merito alla valutazione di compatibilità idraulica la Procura aveva confermato quanto denunciato dalle Associazioni e cioè che la valutazione di compatibilità idraulica presentata nel 2003 per il piano attuativo originario non era idonea a soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa, mentre quella per la Variante 2009 non era mai stata presentata, pur essendo richiesta dalla normativa regionale (DGRV 13.12.02; 10.05.2006 e 4.10.2009).
- che lo stesso Genio Civile, successivamente alla segnalazione delle Associazioni e con nota del 9 settembre 2014 aveva invitato il Comune a valutare un provvedimento di sanatoria;
- che anche il Tribunale del Riesame nel 2015 aveva confermato la necessità di fornire una nuova valutazione di compatibilità idraulica per la variante PIRUEA 2009;
- che il parere sulla compatibilità idraulica rilasciato dal Genio Civile, il 26 marzo 2003, in relazione al Piano Attuativo originario, era stato formulato sulla base di presupposti errati, in quanto non si era tenuto conto che, in ottemperanza alle linee guida del Piano di messa in sicurezza del sito inquinato, di cui alla Conferenza dei Servizi del 23 luglio 2002, l'area ex Cotorossi sarebbe stata ricoperta da un soletta di cemento e resa quindi tutta impermeabile e che una porzione notevole di terreno ineditato, posto sulla sinistra idrografica del Bacchiglione (il lotto E), secondo le previsioni del progetto, sarebbe stata cementificata.
- Gli stessi consulenti del PM, inoltre, avevano ritenuto del tutto inidonea a soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa regionale, la relazione di compatibilità idraulica redatta dalla Beta Studio per conto di FIN.VI S.r.l;



- o la Variante 2009, secondo le Associazioni, avrebbe dovuto essere sottoposta a nuovo parere della Soprintendenza ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge n. 1150/1942, in quanto aveva comportato modifiche sostanziali rispetto al piano attuativo originario.

In merito al permesso di costruire, Crestanello ha, poi, evidenziato che:

- con lettera del 20 novembre 2014, i residenti di un'area attigua al cantiere avevano segnalato alla Polizia Locale che il cartello di cantiere risultava illeggibile e avevano pertanto chiesto che fosse accertata *«la regolarità delle opere in corso (assenza o decadenza del permesso di costruire)»*;
- In data 7 giugno 2016, le Associazioni, avevano depositato un esposto in Procura per segnalare la decadenza del permesso di costruire avvenuta il 2 novembre 2014, essendo i lavori iniziati il 2 novembre 2011 (validità triennale).
- il Comune successivamente aveva aperto un procedimento per recepire la decadenza del permesso di costruire, comunicato il 7 dicembre 2016 alla ditta Cotorossi;
- il Corpo Forestale dello Stato, in una informativa del 30 novembre 2016 aveva confermato che tutti i lavori eseguiti nel blocco BCD, dalla data del 02.11.2014 erano totalmente abusivi per assenza del titolo edilizio efficace, anche e soprattutto dopo che si era operato il sequestro preventivo del lotto E, in forza di un provvedimento del GIP in cui veniva affermato in ipotesi la complessiva abusività delle opere afferenti al PIRUEA Cotorossi;
- la SCIA a completamento dei blocchi BA, BB, BC, BD, BH-BI e CA era stata presentata in Comune il 12 dicembre 2016, senza la valutazione di incidenza ambientale, pur essendo quest'ultima prescritta dalla D.G.R.V. n. 2299 del 9 dicembre 2014 che, nel richiamare l'art. 5 del DPR 357/97, ne ribadiva l'obbligo anche nelle ipotesi di non necessità.

Infine, Crestanello ha rilevato che nel gennaio del 2017 la Procura aveva chiesto il sequestro di tutti gli edifici ancora invenduti e il blocco dell'attività del cantiere; che il GIP (lo stesso che nel 2015 aveva disposto il sequestro del lotto E) non aveva però accolto la richiesta del PM; che il Tribunale del Riesame aveva confermato il provvedimento del GIP e così anche la Cassazione, respingendo il ricorso della Procura.

III. Si sono costituiti Luigi Lazzaro e Battagin Adriano eccependo la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda.

I convenuti in questione hanno, infatti, dichiarato che Legambiente era stata riconosciuta come avente i requisiti di cui all'art. 13 L. 349/1986 con D.M. Ambiente del 29/2/1987 e con essa anche le proprie diramazioni territoriali; che Lazzaro era legale rappresentante di Legambiente Veneto



mentre Battagin era, fino al 2016, legale rappresentante del Circolo Legambiente di Vicenza, anch'esso facente parte di Legambiente.

I sigg.ri Lazzaro e Battagin hanno inoltre dato atto:

- di essersi sempre espressi non a titolo personale, ma quali rappresentanti della associazione ambientalista,
- che sarebbe ancora in corso un procedimento penale relativo all'intervento immobiliare Borgo Berga;
- che gli articoli prodotti da parte attrice non erano in parte a loro riferibili (docc. 5, 6,7,9, 10,11,12,13,19,20,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 49, 51,53-64, 67-69) e comunque non contenevano affermazioni diffamatorie verso SC (doc. 4, 8, 14, 15,16,17,18,21, 25, 26, 48, 50,52,66);
- che quanto essi avevano riferito tramite la stampa locale, aveva trovato preciso riscontro nella relazione del Corpo Forestale (ora Carabinieri), in quella dei consulenti della Procura, nelle risultanze dell'ANAC e nell'indagine predisposta dall'UNESCO.
- che le illegittimità denunciate dalle Associazioni erano riassuntivamente le seguenti: mancanza delle certificazioni ambientali (VAS e VINCA); violazioni delle distanze prescritte dai corsi d'acqua; mancanza di gara pubblica; mancato rispetto della norma di Piano che recepiva le prescrizioni della Sopraintendenza; mancanza delle misure compensative per eccesso di impermeabilizzazione; realizzazione di una rotatoria in difformità da quanto previsto dal Piano del 2004 e dalla Variante del 2009.
- che i convenuti avevano altresì denunciato l'innalzamento fittizio del piano di campagna e la decadenza del permesso di costruire.

IV. Si è costituita la sig.ra Giovanna Dalla Pozza Peruffo, eccependo il difetto di legittimazione passiva e, quindi, chiedendo in via preliminare che l'udienza già fissata fosse differita, al fine di consentire la chiamata in causa di Italia Nostra Onlus, in quanto effettiva titolare della posizione di responsabilità per le dichiarazioni rilasciate; la convenuta ha, quindi, chiesto di essere estromessa ovvero il rigetto della domanda; in via gradata, la stessa ha chiesto che venisse accertata la propria estraneità ai fatti e di contro dichiarata la responsabilità dell'Associazione; in via ulteriormente gradata, che venisse liquidato un danno minore rispetto a quanto richiesto e che fossero determinate le rispettive quote di corresponsabilità tra i convenuti.

La sig.ra Dalla Pozza Peruffo ha, infine, chiesto la condanna dell'attrice ex art. 96 cpc e al risarcimento del danno non patrimoniale.

In particolare, Peruffo ha evidenziato:



- di essere Presidente della Sezione Vicentina di Italia Nostra, a far data dall'anno 1998, nell'ambito di un rapporto di volontariato;
- di aver agito esclusivamente in nome e per conto della Associazione;
- che Italia Nostra Onlus sarebbe associazione riconosciuta che ha acquisito personalità giuridica in conseguenza dell'iscrizione nel registro ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 10 Febbraio 2000 n. 361, il cui Statuto è stato approvato dalla Prefettura di Roma;
- che dallo Statuto associativo si evince la titolarità in capo alla sola associazione nazionale, in persona del suo Presidente, della titolarità delle situazione giuridiche soggettive ed in particolare della capacità e legittimazione a stare in giudizio;
- che l'Associazione Italia Nostra, in ragione delle specifiche previsioni contenute nel suo statuto, approvato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, ha lo scopo di concorrere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione (art. 1);
- che Nei comunicati stampa (docc. 4 e 5 dell'attrice) il Comitato Abusi e Legambiente Veneto (del tutto estranea essendo Italia Nostra a questa fase delle iniziative) avevano dato rispettivamente conto della presentazione, il 17/07/2013, di un esposto al Nucleo investigativo di Polizia ambientale e forestale di Vicenza (doc. all. n.5) e, in data 10/12/2013, di una integrazione allo stesso (doc. all. n.6);
- che a tali comunicati stampa avevano fatto seguito gli articoli di stampa e che questi ultimi tuttavia, avevano semplicemente riportato la notizia degli esposti (quanto al primo esposto i docc. da 7 a 11; quanto al secondo i docc. da 17 a 20);
- che gli articoli sub docc. 14, 15 e 16 dell'attrice avevano dato conto della diffida presentata dalle Associazioni, ivi inclusa in questo caso Italia Nostra, al Comune di Vicenza affinché, in pendenza delle indagini penali, non venissero rilasciati ulteriori nuovi permessi di costruire;
- che con il comunicato stampa doc. n. 21 dell'Attrice, Comitato Abusi e Legambiente Veneto avevano dato notizia della richiesta di sequestro presentata presso la Procura della Repubblica di Vicenza e delle ragioni della stessa;
- che i docc. nn. 22 e 23 avevano riportato, rispettivamente la versione delle Associazioni prima e del Comune poi, con riferimento alla circostanza per cui le Associazioni avevano deciso, nel mese di febbraio 2014, di disertare un'audizione in Commissione consultiva comunale, lamentando la mancata messa a disposizione di alcuni dati e/o documenti;



- in particolare, nel documento n. 22 la prof.ssa Dalla Pozza Peruffo aveva rilasciato una dichiarazione, avente ad oggetto la scarsa collaborazione degli uffici comunali e non certo di SC o dei i suoi Amministratori;
- che nel doc. n. 24 dell'attrice si dava conto della presentazione, da parte di 6 Associazioni e di circa 60 residenti della zona, di un nuovo esposto al Genio Civile e al Comune;
- che gli altri articoli di stampa avevano dato, quindi, conto delle successive iniziative dell'autorità inquirente, dall'avvio delle indagini al sequestro di una porzione delle aree e delle reazioni della Città a tale provvedimento (cfr. doc. 26, 27) nonché, in tempi successivi, degli esiti delle iniziative giudiziarie e dell'opinione delle Associazioni sui medesimi (docc. attorei nn. 54, 55, 56, 58, 61, 63, 64, 65);
- che un'ulteriore serie di articoli aveva fatto riferimento all'iniziativa assunta dalle Associazioni per invitare l'Agenzia delle Entrate a non trasferire i propri Uffici all'interno di Borgo Berga (docc. di parte attrice nn. 29, 30, 31, 32);
- che gli articoli sub docc. 35-39 attorei erano relativi ad un nuovo esposto presentato nel mese di giugno 2016 (doc. all. n. 7), avente ad oggetto l'intervenuta decadenza del Permesso di Costruire per decorso dei termini e la validità dei successivi atti abilitativi, in considerazione di tale decadenza;
- che altri documenti avevano dato altresì conto delle iniziative di soggetti diversi dalle Associazioni degli odierni convenuti (cfr. doc. attrice n. 40) e di successive segnalazioni delle Associazioni all'Amministrazione Comunale sul medesimo tema (cfr. doc. attrice n. 46);
- che altri brani giornalistici avevano rilevato i problemi del Tribunale, con riferimento alle infiltrazioni e alla statica (doc. attrice n. 44) e della vicenda della indagine Unesco.

Ciò posto, la sig.ra Peruffo ha evidenziato come:

- la prima e principale ragione di "denuncia" delle Associazioni era direttamente collegata alla contestata violazione delle prescrizioni relative alle distanze che i fabbricati devono osservare rispetto ai corsi d'acqua.
- la documentazione dimessa dall'attore (cfr. docc. da 4 a 12, da 14 a 16, 19, 24, 26 di produzione attorea), riguardava appunto la violazione della "fascia di rispetto fluviale";
- lo stesso Tribunale del Riesame aveva sul punto riconosciuto come "*per alcune porzioni dei fabbricati costruiti nell'ambito del PIRUEA di Borgo Berga, compreso l'edificio adibito a Tribunale, la violazione delle distanze esiste perché parte dei fabbricati risulta costruita a una distanza inferiore a 10 metri*".



- era stato avviato, da parte della Procura della Repubblica di Vicenza, un fascicolo di indagine per il reato di lottizzazione abusiva relativamente al cosiddetto “lotto C” del piano attuativo PIRUEA-Cotorossi;
- i convenuti si erano quindi limitati a dare voce agli esiti dell’attività investigativa (ex plurimis, cfr. doc. 28, 29, 30, 31, 32 di produzione parte attrice), basandosi sul ragionevole assunto circa la correttezza delle valutazioni dell’autorità inquirente anche in termini di qualificazione delle contestate condotte di reato.
- che i convenuti, in rappresentanza delle rispettive Associazioni, avevano altresì sollevato e denunciato ulteriori incongruenze che avrebbero caratterizzato l’iter complessivo di approvazione del Piano Attuativo PIRUEA-Cotorossi.
- del resto, la complessiva gestione del PIRUEA da parte del Comune di Vicenza era stata oggetto di vaglio da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, che aveva svolto attività di indagine, concludendo nel senso di ravvisare:
  - o l’illegittimità dell’affidamento diretto delle opere di urbanizzazione “a scomputo”, senza ricorrere a procedimenti di gara di pubblica evidenza secondo le previsioni di cui al d.lgs. 163/2006 s.m.i.;
  - o l’apprezzabile carenza, nell’ambito delle prestazioni previste dal P.I.R.U.E.A., di un quadro rappresentativo del programma in termini economici, avente riguardo ai benefici derivanti al soggetto pubblico e al soggetto privato;
- l’ANAC aveva quindi disposto la trasmissione degli atti alla competente Procura della Corte dei Conti, ai fini di ogni eventuale iniziativa di competenza.
- la Corte dei Conti, tramite il proprio Vice Procuratore Generale, già nel 2014 era intervenuta di propria iniziativa (tramite trasmissione di nota a prot. 7605 del 19.11.2014) per sollecitare il Comune di Vicenza a costituire in mora quanti avessero approvato la delibera n. 77 del 26.11.2009 e la conseguente convenzione urbanistica perfezionata il 7.1.2010 (vale a dire, la variante al P.I.R.U.E.A.), in ragione del possibile danno erariale derivante al Comune in virtù della medesima delibera;
- l’indagine della competente Procura della Corte dei Conti, l’indagine della Procura della Repubblica di Vicenza e le valutazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avevano delineato un quadro di opacità relativamente all’approvazione del P.I.R.U.E.A. Cotorossi.
- il PIRUEA Cotorossi risultava tra i progetti aventi impatto “*sull’Eccezionale Valore Universale della proprietà del Patrimonio dell’Umanità*”, sottoposto alla tutela UNESCO.
- l’unica espressione oggettivamente “non continente” contenuta negli articoli prodotti era quella di “criminale” ed era tuttavia attribuita dal vicesindaco della città, e riferito alle



Associazioni, in relazione alle segnalazioni dalle stesse operate agli organismi UNESCO, in merito ad alcuni interventi urbanistici sviluppati nella città di Vicenza, quale Patrimonio dell'Umanità (cfr. 48, 51, 52 dell'attrice).

La sig.ra Peruffo ha inoltre contestato la richiesta risarcitoria, dichiarando di aver sempre tenuto uno stile pacato e composto, contestando l'assenza di nesso causale tra la condotta asseritamente diffamatoria e il danno, nonché la quantificazione stessa del pregiudizio lamentato.

Infine, la sig.ra Peruffo ha rilevato che l'odierna azione aveva avuto dei riflessi sulla propria salute, soffrendo ella di vari disturbi, rispetto ai quali la pendenza del giudizio si poneva in termini aggravativi.

V. Con ordinanza del 27/11/2017 è stata quindi autorizzata la chiamata in causa di ITALIA NOSTRA ONLUS.

Si è costituita la terza chiamata ITALIA NOSTRA ONLUS, chiedendo che venisse dichiarata la nullità della chiamata in causa per difetto di legittimazione passiva; che fosse rigettata la richiesta di estromissione della Prof.ssa Dalla Pozza; nel merito, il rigetto delle pretese attoree.

La terza chiamata ha, nello specifico, evidenziato che:

- Nell'art. 9 dello Statuto era riportato l'elenco degli organi dell'associazione e fra questi non rientravano le Sezioni;
- nell'art. 18 dello Statuto, si leggeva che *“le Sezioni ed i Consigli Regionali operavano sulla base di regolamenti approvati dai rispettivi Consigli direttivi”*.
- quindi le Sezioni godevano di una totale autonomia di azione, come risultava anche dal richiamato *“Regolamento per il funzionamento delle Sezioni”* pur dovendo, perseguire il fine previsto dall'associazione;
- pertanto non era configurabile, nella specie una responsabilità diretta ex art. 2043 c.c. della chiamata in causa, in quanto non vi era un rapporto di immedesimazione organica essendo stato l'illecito commesso dal soggetto persona fisica a titolo quindi personale.

La terza chiamata si è, poi, profusa in merito alla legittimità dell'operato dei convenuti, a tutela dell'Ambiente e a fronte dei fatti per come già ampiamente rappresentati sopra.

Infine, ITALIA NOSTRA ONLUS ha contestato i danni pretesi da parte attrice sia nell'an che nel quantum.

VI. All'udienza del 10/5/2018, parte attrice ha dichiarato di non estendere alcuna domanda nei confronti della terza chiamata.

Sono state concesse le memorie 183 VI cpc.

La causa è stata istruita documentalmente, in quanto con ordinanza del 26/11/18, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.



All'udienza del 28/11/19, all'esito del deposito di ulteriore documentazione sopravvenuta, i procuratori hanno precisato le conclusioni come in epigrafe richiamate e la causa, previa concessione dei termini 190 cpc, è stata trattenuta in decisione.

### Motivi della decisione

1. Preliminarmente occorre rilevare che i convenuti sono stati convocati in giudizio *uti singuli* e non in rappresentanza delle associazioni ambientaliste di cui fanno parte.

E, tuttavia, in merito alle eccezioni variamente articolate in punto di legittimazione passiva dei convenuti, va subito precisato che la questione, in realtà, afferisce sostanzialmente il merito della controversia, dovendosi riscontrare piuttosto se siano riferibili agli stessi le condotte lamentate dall'attrice nonché dovendosi disaminare compiutamente il profilo della portata diffamatoria delle dichiarazioni rilasciate.

Infatti, viene in rilievo una responsabilità extracontrattuale e, pertanto, in base all'art. 2043 c.c., devono ritenersi responsabili coloro che materialmente hanno posto in essere la condotta che ha cagionato il danno.

In tal senso occorre, pertanto, delimitare l'oggetto della controversia alle esclusive dichiarazioni riconducibili esplicitamente ai convenuti, non potendo invece essere disaminate quelle esternazioni facenti capo alle rispettive associazioni.

In tal senso devono essere accolti, quindi, i rilievi sollevati da Crestanello, in merito al fatto che si debbano disaminare solo le dichiarazioni allo stesso riferibili e non anche quelle attribuibili genericamente al comitato.

Devono, invece, essere rigettate le eccezioni di carenza di legittimazione passiva svolte dai convenuti Battagin, Lazzaro e Dalla Pozza Peruffo.

Deve, infine, senz'altro essere accolta l'eccezione svolta da Italia Nostra Onlus, in ordine alla carenza di legittimazione passiva della stessa, dovendosi ancora una volta richiamare il fatto che le esternazioni che verranno prese in considerazione sono direttamente riconducibili alla convenuta, rimanendo in disparte il legame tra la stessa e la terza chiamata in causa.

In tal senso la domanda svolta da Dalla Pozza inerente l'accertamento della legittimazione passiva della terza chiamata deve essere dichiarata inammissibile e conseguentemente deve essere rigettata la domanda di estromissione.

2. Ciò premesso, sono oggetto di disamina i seguenti articoli, comunicati e filmati, in quanto riferibili espressamente ai convenuti, dovendosi ritenere irrilevante il resto della documentazione prodotta:



- docc. attori nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 33, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53 (quest'ultimo ricalcante il doc. 46), 61, 64, 65, 66 in quanto riferibili al sig. Crestanello (si rileva che l'articolo sub doc. 20 sebbene faccia menzione di un'intervista al convenuto non è esaminabile posto che il link non è attivo; l'art. 54 riporta anche una dichiarazione di Crestanello ma parte attrice si duole di altri spunti che emergono e che non sono riconducibili ai convenuti);
- docc. attori nn. 22, 33, 50, 66 in quanto riferibili alla prof.ssa Dalla Pozza Peruffo (relativamente ai docc. n. 37, 48, 52 sebbene vi sia una dichiarazione di Dalla Pozza, parte attrice non se ne duole specificamente);
- docc. attori nn. 4, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 33, 41 in quanto riferibili al sig. Lazzaro (relativamente al n. 33 sebbene vi sia una dichiarazione di quest'ultimo, parte attrice non se ne duole specificamente);
- docc. attori nn. 50, 65, 66 in quanto riferibili al sig. Battagin (da escludere il 25, 48 e 52 in quanto non vi sono doglianze specifiche da parte dell'attrice e così anche il n. 37 in quanto la frase virgolettata e relativa alla decadenza dei permessi di costruire è riferita genericamente agli ambientalisti).

Non possono essere invece disaminati i docc. attori sub 73, 74, 75, 76 in quanto allegati alla memoria 183 VI cpc n. 2 e quindi oltre il termine per la preclusione assertiva.

Le attività assertive delle parti trovano infatti naturale e fisiologica collocazione nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. "primo termine", potendo essere presenti nella seconda memoria solamente se configurino una replica alle deduzioni avversarie, restando altrimenti la predetta memoria riservata alle richieste di prova (cfr. Trib. Milano, Sez. IX, Ord. 23/05/2013).

3. Nel merito la domanda è infondata e deve essere disattesa.

Giova inizialmente rilevare che i primari valori costituzionali del diritto di liberamente manifestare il pensiero e del conseguente diritto di critica e/o di cronaca, quale espressione e sviluppo della garanzia di libertà presidiata dalle previsioni di cui all'art. 21 Cost., devono essere valutati, in vista della potenziale collisione d'interessi, nell'ambito di un bilanciamento con diritti e valori di analoga matrice costituzionale e degni di pari tutela, quali i diritti morali della persona, la reputazione, l'onore.

Diritti questi ultimi che la giurisprudenza ha unanimemente ritenuto competere anche alle persone giuridiche, quale è l'attrice.

Tale bilanciamento di interessi ha trovato riconoscimento anche nel panorama europeo.

In tal senso merita ricordare che la libertà di informazione, e per essa il diritto di cronaca quale espressione della libertà di pensiero, è infatti tutelata anche in ambito sovranazionale dall'articolo



19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 1948 e dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dalla Carta di Nizza che, all'articolo 11, riconosce non solo la libertà di ricevere e di comunicare informazioni ma anche il pluralismo dei mezzi di informazione.

Anche la Corte Europea ha, tuttavia, individuato rispetto al diritto di critica i limiti da non travalicare, nell'ottica di un temperamento tra il diritto di espressione e la tutela dell'onore e della reputazione.

Ciò premesso, va poi evidenziato che se il diritto di cronaca garantisce la libertà di informazione nella sua duplice veste di diritto ad informare e ad essere informati, il diritto di critica, anch'esso emanazione dell'art. 21 Cost. è, invece, riferito ad un diverso profilo della libertà di pensiero, strettamente funzionale alla dialettica democratica.

In tal senso merita essere richiamata la distinzione che sovente si rinviene sul tema e a mente della quale la cronaca rappresenta una realtà fenomenica ed è per definizione descrittiva ed obiettiva, mentre la critica propone una valutazione.

In tal senso, si può quindi assumere che la cronaca descrive l'accadimento, la critica lo legge e lo valuta (Tribunale Roma n. 2875/2020).

Ciò posto, la giurisprudenza (ex multis Corte Appello Torino sez. III 28/1/19 n. 170) ha da tempo individuato – con orientamento granitico – i presupposti per il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, sebbene per quest'ultimo si tenda a consentire l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo.

Essi, specificamente, sono:

a) l'interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa;

b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la cd. continenza, nel senso che l'informazione di stampa non deve trasmodare in argomenta ad hominem né assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;

c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto dovendosi sul punto far ricorso al criterio della verità "ragionevolmente putativa". In particolare, va fin da subito rilevato che tale aspetto tollera le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo.

Ciò premesso, giova ancora osservare che nella valutazione degli elementi costitutivi del diritto di critica, i profili della verità e della continenza si trovano, per le ragioni sopra esposte, in posizione



ancillare rispetto a quello della pertinenza, proprio in quanto di una valutazione della realtà fenomenica.

Tant'è che, la critica può esprimersi, legittimamente anche in forma di aperto dissenso e, proprio in quanto evidente espressione di un punto di vista proprio dell'autore, si ritiene che essa consenta, a partire pur sempre da un accadimento reale, una rappresentazione non strettamente obiettiva.

Non si pone, dunque, in tema di diritto di critica un problema di veridicità delle proposizioni assertive dell'autore (Cass.27.6.2000 n. 7499, 12.9.2007 n. 34432), quanto se mai del fatto a partire dal quale la critica si esprime.

4. Ora, nel caso di specie sussiste certamente un interesse alle dichiarazioni rilasciate e cui parte attrice rivolge le proprie doglianze.

Ed, infatti, la vicenda ha avuto riguardo a temi particolarmente sensibili nell'opinione pubblica soprattutto locale, in quanto inerente non solo la gestione del territorio, ma anche la legalità dell'azione amministrativa della comunità berica.

Inoltre, dai fatti di causa hanno avuto origine indagini e procedimenti penali (peraltro a carico di molti soggetti), accertamenti da parte dell'ANAC e della Corte dei Conti e infine l'intervento della missione consultiva ICOMOS/UNESCO.

Nello specifico, occorre prendere le mosse dal piano urbanistico attuativo, approvato dal Comune di Vicenza con delibere del Consiglio Comunale n. 139 del 28.3.2003 e n. 79 del 22-23-24.12.2003, finalizzato al recupero dell'area in cui sorgeva l'opificio Cotorossi.

In particolare, per quanto qui interessa, va sottolineato che il P.I.R.U.E.A. rappresenta – sotto forma di concertazione pubblico/privato – un programma integrato avente valore di piano urbanistico attuativo del P.R.G., volto alla riqualificazione ovvero al riordino del tessuto urbano esistente, al ripristino della qualità dell'ambiente e alla riconversione, sia in termini funzionali che estetici di aree come appunto si presentava quella dove sorgeva l'opificio Cotorossi.

Ciò premesso, tenuto conto del fatto che la gestione del territorio e delle risorse pubbliche nonché della legalità dell'azione amministrativa, rappresentano – come già sottolineato – punti di notevole impatto nella comunità di riferimento, non è chi non veda come le dichiarazioni rese, a vario titolo, dai convenuti siano ammantate da un penetrante interesse della notizia per la società.

E, del resto, a fondare l'interesse per la vicenda hanno certamente contribuito i molteplici snodi processuali, che sono stati esposti sui giornali anche a prescindere dalle dichiarazioni oggi in esame.

5. Con riferimento, poi, alla continenza, la giurisprudenza ha più volte rilevato che le modalità espressive non devono essere gratuitamente offensive e, tuttavia toni aspri o polemici non possono considerarsi di per sé punibili quando siano proporzionati e funzionali all'opinione o alla



protesta da esprimere (Cassazione penale sez. V, 18/04/2019 n.21145 che a sua volta cita Cass. Sez. 5, n. 11905 del 05/11/1997).

Costituisce altresì *ius receptum*, il principio secondo il quale il discrimine tra il diritto di critica e l'insulto, l'invettiva, l'insolenza deve compiersi sul presupposto per cui la prima deve essere argomentata, in modo non futile né palesemente pretestuoso (onde celare maldestramente una gratuita e ingiustificata aggressione verbale), attraverso un'efficace spiegazione che renda manifesto, così al destinatario come ai terzi, le ragioni poste a fondamento delle espressioni usate (Cass. 1939/15).

Ora, esaminando la multiforme rassegna stampa richiamata dall'attrice, va dato rilievo al fatto che dagli stralci degli articoli riprodotti negli atti e aventi ad oggetto le dichiarazioni rilasciate dai convenuti secondo varie modalità (anche come filmato di intervista), non emergono affatto espressioni denigratorie verso la società Sviluppo Cotorossi, promotrice del progetto contestato.

Infatti, le censure e le contestazioni dei convenuti contenute nei vari articoli di giornale e comunicati hanno principalmente ad oggetto la realizzazione del complesso immobiliare e le asserite ripercussioni ambientali anche sotto il profilo della lesione del decoro estetico (visto anche che Vicenza è stata inserita tra i beni patrimonio dell'UNESCO), nonché la legittimità dell'azione amministrativa in relazione alla normativa vigente.

Proprio in quanto non si tratta di una invettiva personale ma di una critica convinta, in nome di valori fondamentali dell'ordito civile, le dichiarazioni dei convenuti non possono considerarsi travalicanti i limiti del diritto di critica come sopra delineati.

5.1 Merita, nello specifico, considerare che la giurisprudenza ha evidenziato che la continenza sostanziale o "materiale", attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denuncia: essa si riferisce, dunque, alla quantità e alla selezione dell'informazione in funzione del tipo di resoconto e dell'utilità/bisogno sociale di esso.

La continenza formale attiene, invece, al modo con cui il racconto sul fatto è reso o il giudizio critico esternato e cioè alla qualità della manifestazione: essa postula, quindi, una forma espositiva proporzionata, "corretta" in quanto non ingiustificatamente sovrabbondante al fine del concetto da esprimere (Cassazione penale sez. V, 18/04/2019, n.21145).

Rispetto al profilo sostanziale, sub specie di latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, va sottolineato che gli articoli e le interviste allegate dall'attrice sono molteplici e danno atto di un quadro di insieme fatto di numerosissime manifestazioni e interventi ad opera dei convenuti (e in particolare del sig. Crestanello).



E, tuttavia, il clamore mediatico della vicenda è ed è stato tale, da non potersi dire lesivo il profilo della continenza sostanziale, posto che gli interessi in gioco erano rilevantissimi e che le fattispecie di reato adombrate attingevano da un lato il *munus publicum*, dall'altro la corretta gestione del territorio in uno con la tutela del paesaggio.

Tant'è che è stata ampiamente documentata l'attenzione della stampa, a partire dal maggio del 2015, sulle vicende giudiziarie e sulle azioni della magistratura in merito al complesso edilizio Borgo Berga.

5.2 Con riguardo al profilo della continenza formale, occorre procedere ad una disamina puntuale dei singoli articoli e comunicati che sono stati indicati da parte attrice come lesivi del proprio onore e decoro.

Preliminarmente occorre tuttavia rilevare che la principale doglianza di Sviluppo Cotorossi pare appuntarsi sul fatto che i convenuti avrebbero in molteplici occasioni addebitato alla stessa di aver commesso un abuso edilizio.

Ora, vi è che la continenza delle dichiarazioni non può essere misurata in senso assoluto, ma necessariamente calata nell'ambito del contesto di riferimento.

In tal senso appare dirimente il fatto che le dichiarazioni oggetto di disamina si collochino a ridosso del deposito del primo esposto, siglato da alcuni dei convenuti stessi, in cui vengono sostanziate le varie doglianze sub specie di irregolarità/illegittimità amministrative dell'erigendo manufatto e che saranno poi alla base di tutte le comunicazioni successive e oggetto di causa.

Ciò premesso, posto che la critica si è concretizzata in un dissenso motivato e, con valutazioni corrette e misurate, non può dirsi che l'addebito di tale fatto, sebbene di rilevante entità, sia tale da lambire gli estremi della diffamazione.

Occorre ora esaminare nello specifico i vari articoli.

Con precipuo riguardo alla posizione di Crestanello va subito evidenziato che un primo gruppo di articoli e comunicati fa riferimento al tema del rispetto della distanza dal bacino idrico e della legalità dell'azione amministrativa nonché all'azione di impulso per il sequestro dell'area.

In tal senso meritano essere richiamati i docc. di parte attrice sub nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 43.

Un altro gruppo di articoli fa, invece, luce anche sulla presunta mancanza di ulteriori passaggi amministrativi, necessari ai fini della legittimità dell'opera. Si tratta, nello specifico, degli articoli di cui ai docc. attorei nn. 19, 21, 24, 25, 27, 33, 44, 46, 47, 50, 53, 64, 65, 66, 73, 75.

Altri ancora riguardano doglianze relative all'azione amministrativa e giudiziaria, quali i docc. attorei n. 48, 52 (che è copia del 48), 54, 61.



In particolare, Crestanello nell'ambito del primo Comunicato Stampa del 18/7/2013, ripreso anche dal quotidiano "La Nuova Vicenza" (doc. 4 e 8 attore) si limita a evidenziare che sussiste una normativa in tema di distanze delle costruzioni rispetto agli argini dei corsi d'acqua e, insieme a Lazzaro, conclude nel senso che *"E' anche per questi motivi che crediamo sia corretto parlare di ECOMOSTRI anche a nord-est, perché colate di cemento in aree a rischio idrogeologico come quella di Borgo Berga a Vicenza appaiono come speriamo sia dimostrato con le prossime indagini un atto criminoso verso il paesaggio, un'ulteriore occupazione di suolo in un'area delicata e di pregio, che attenta alla sicurezza dei cittadini in barba alle leggi in vigore"*.

Ciò posto, non risulta violata la continenza verbale, dati i toni pacati assunti e che si ravvisano soprattutto nell'uso del termine "appaiono" e dal riferimento alla speranza che i fatti oggetto di denuncia siano acclarati dalle indagini in corso.

Per quanto, poi, la dicitura "atto criminoso" possa sembrare veemente, nell'ambito complessivo del discorso, il tono che in astratto può sembrare eccessivo, risulta in realtà confacente anche rispetto ai passi intrapresi dalle associazioni e che i convenuti hanno commentato.

Luigi Lazzaro sempre nell'ambito del primo Comunicato Stampa del 18/7/2013, ripreso anche dal quotidiano "La Nuova Vicenza" (doc. 4 e 8 attore), fa genericamente rimando ad una presunta differenza tra illegalità al sud e al nord, ma comunque senza mai specificare alcunché con precipuo riferimento a Sviluppo Cotorossi.

Alcun rilievo può assumere, ancora, l'inciso contenuto nei docc. 4 e 8 attorei, secondo cui *"il nuovo Tribunale e l'ipermercato risultano costruiti all'interno della fascia di rispetto fluviale, ma anche gli altri edifici in via di realizzazione non sembrano rispettare, in più parti, le distanze minime previste dalla norma statale"*, tenuto conto che la frase non viene riferita come attribuibile ad alcuno dei convenuti e che, comunque, si limita ancora una volta a far rimando al tema delle distanze legali dal bacino idrico (fatto che poi si vedrà essere stato peraltro oggetto di indagine in sede penale).

Il secondo comunicato riproduce le dichiarazioni – per vero ancora una volta misurate e continenti – di Crestanello e Lazzaro (doc. 5 attore), laddove si fa rimando al fatto di aver inoltrato una *"diffida a rilasciare permessi a costruire al Sindaco e al dirigente del Dipartimento Territorio del Comune di Vicenza (che chiedeva lo stop preventivo per le previste 14 palazzine residenziali a picco sul fiume)"*; di aver *"già segnalato nel modo più articolato possibile la violazione della distanza minima di 10 metri dal piede esterno dell'argine..."*; che *"oltre a questa violazione palese, sotto gli occhi di tutti, abbiamo scovato altre irregolarità che ci hanno spinto a un'ulteriore esposto"*.



Il resto del comunicato invece è riferito impersonalmente alle associazioni e comunque riproduce sinteticamente i contenuti dell'esposto presentato presso la Procura e, pertanto, non vi è alcun problema di continenza.

Quanto al doc. 6 attoreo, l'attrice si duole della frase attribuita a Crestanello per cui *"la violazione della norma è palese"*. Tale dichiarazione appare ancora una volta neutra, tenuto conto del fatto che si fa esplicito riferimento alla normativa sulle distanze dai corsi d'acqua e che si parla asetticamente di violazione della norma, senza attribuzioni di disprezzo o toni particolarmente aspri.

Stessa argomentazione va spesa per l'intitolazione del pezzo giornalistico pubblicato il 30 giugno 2013 sul 'Corriere Del Veneto' che suona: *"Pronto un esposto. Crestanello: <<Chiara la violazione della legge>>"*, con riferimento alla medesima norma (doc. 7 attore).

Il doc. 9 attoreo riporta le dichiarazioni rilasciate da Crestanello, il 19 luglio 2013 al quotidiano 'La Nuova Vicenza' secondo cui *"siamo alla farsa, al tragicomico"*; *"il punto fermo è che tribunale e supermercato sono stati costruiti all'interno di quella fascia di rispetto di 10 metri che, in base a tutte le sentenze, è inderogabile"*; *"...nel momento in cui autorizzi edificazioni all'interno della fascia di rispetto, quell'autorizzazione è illegittima, e chi l'ha firmata se ne deve assumere le responsabilità"*; e ancora, in relazione ai lavori svolti sulle sponde *"non sembrano essere stati autorizzati per finalità idrauliche, e se non lo sono non possono essere eseguiti: il Comune dovrebbe intervenire"*; gli ulteriori edifici *"non sembrano rispettare, in più parti, le distanze minime previste dalla norma statale"*; *"il termine ecomostro ci sta, perché l'impatto del complesso sulla città è mostruoso. E il quadro che viene fuori è quello di una speculazione che piega le leggi, e arriva anche a piegare le istituzioni. Rispetto al sud, dove le istituzioni fanno finta di non vedere, qui le istituzioni legittimano cose che non dovrebbero legittimare"*.

In tale articolo, le dichiarazioni espresse da Crestanello risultano, per quanto concerne il discorso della violazione delle distanze rispetto al bacino idrico, continenti. In realtà, le frasi che maggiormente possono far emergere asprezza, nelle rispettive articolazioni, riguardano il riferimento al fatto che l'opera sarebbe un ecomostro e alla legittimazione di violazioni di legge da parte della PA. Quest'ultima dichiarazione è certamente rivolta non all'attrice, ma risulta essere una critica alle modalità di gestione della *res publica* e, quindi, sfuggono al tema del decidere.

Quanto al termine di "ecomostro", si tratta di parola certamente di forte impatto, ma che ancora una volta rappresenta la ferma opposizione del convenuto all'opera in questione, tenuto conto del paventato danno all'ambiente che la stessa stava – secondo l'autore delle dichiarazioni –



concretizzando. Pertanto, vi è – all’esito di un giudizio di bilanciamento – il rispetto della continenza verbale anche in tale parola.

Di fatto, le stesse argomentazioni devono essere spese altresì per la frase che parte attrice estrapola dall’intervista rilasciata da Crestanello e a tenore della quale gli immobili “*sono stati costruiti in palese violazione della normativa statale*” (min. 01.35) (doc. 11 attore) nonché per l’intervista pubblicata il 15 ottobre 2013 sul sito web della testata ‘Vicenza Più’ (doc. 13), nella quale il convenuto ha affermato “*non occorre vedere i progetti per capire che ci sono le violazioni*” e che gli edifici realizzati “*non rispettano la distanza minima prevista dalla legge*”.

Il tema della violazione delle distanze dal fiume è un argomento che si ripete nei vari articoli e, tuttavia, come detto, le modalità in cui tale critica viene sottolineata da Crestanello non pare porsi oltre i confini della legittima espressione di pensiero.

Così infatti si esprime il convenuto nelle due interviste:

- «...L’edificio non rispetta in maniera abbastanza evidente le distanze dai corsi d’acqua. La legge statale, una norma del 1904 n. 523, prevede una fascia di inedificabilità assoluta di 10m, una fascia di rispetto che qui non è rispettata, lo si può vedere soprattutto guardando gli avamposti, le scalinate che scendono sulla sommità dell’argine e in particolare il nuovo tribunale, l’edificio che vedete qui davanti e l’ipermercato che gli sta di fronte: questi due edifici sono stati costruiti a picco sul fiume Retrone e quindi in palese violazione della normativa statale...» (doc. n. 11 attore - La Repubblica TV, 11 ottobre 2013).
- «Il problema è che non occorre vedere i progetti per capire che qui ci sono le violazioni. Vedete, il palazzo di fronte, è il nuovo tribunale che fronteggia l’ipermercato. Questi due edifici sono stati costruiti proprio a picco sul fiume e quindi non rispettano la distanza minima prevista dalla legge che è di 10m. I 10m sono previsti da un R.D del 1904 e rappresentano un limite inderogabile per cui la fascia di rispetto non può essere assolutamente violata» (doc. n. 13 attore - Vicenza più TV, 15 ottobre 2013).

L’articolo sub doc. 14 attore riporta le parole di Crestanello e Lazzaro e tuttavia Sviluppo Cotorossi appunta le proprie doglianze precipuamente sulla frase “*inoltrato al Sindaco e al dirigente del Dipartimento Territorio del Comune di Vicenza una lettera di diffida a rilasciare permessi di costruire nell’area Piruea – Cotorossi... La diffida è motivata dal fatto che l’intervento previsto... nell’area attualmente inedificata e posta sulla sponda sinistra del Bacchiglione, risulta violare la distanza minima...*”.



Tale inciso non è riferibile, tuttavia, ai convenuti e comunque fa rimando ad un tema che non fonda il travalicamento del diritto di critica, atteso che si dà semplicemente atto del fatto che le associazioni hanno sollecitato le competenti autorità locali.

Il doc. 16 attoreo rimanda invece all'articolo del 20 novembre 2013, comparso sul sito 'Terramagazine.it' intitolato "*Vicenza, nuova azione ambientalista contro l'ecomostro di Borgo Berga*" e nel quale risaltano le dichiarazioni rilasciate da Lazzaro (e da Crestanello sebbene di quest'ultimo in tale occasione Sviluppo Cotorossi non faccia menzione) in tema di "*palese violazione della fascia di rispetto idraulica*", con indicazione della richiesta di sequestro avanzata alla Procura di Vicenza. In tale ambito i convenuti dichiarano di auspicare che la Magistratura accolga la richiesta e, quindi, ancora una volta – per le modalità espressive pertinenti e contenute – non risultano affatto travalicati i limiti della continenza.

I docc. 17, 18 e 19 dell'attore riguardano il secondo Comunicato del 18 dicembre 2013, il quale è stato diffuso dal notiziario online 'La Nuova Vicenza' (17), da 'VicenzaPiù' (18) e dal Giornale di Vicenza (19). In tali documenti si riassumono le violazioni contestate e tuttavia la stessa Sviluppo Cotorossi non indica quali sarebbero i passaggi degli articoli e dei comunicati che avrebbero leso il proprio diritto all'onore.

Ciò posto, va comunque sottolineato che rientra appieno nel diritto ad informare e essere informati l'avvenuto deposito dell'esposto e, pertanto, non è dato ravvisare alcuna violazione del diritto di critica.

Il doc. 21 attoreo contiene il comunicato del 20/5/2014 e ancora una volta non si ravvisano elementi diffamanti nella esposizione dei motivi alla base dell'esposto né tanto meno nella doglianza relativa all'omessa attivazione degli uffici amministrativi preposti.

Il doc. 24 attoreo riproduce un articolo apparso l'11 aprile 2014 sul 'Giornale di Vicenza', in cui Crestanello preannunciava una nuova diffida, da parte del Comitato, di Legambiente, di Italia Nostra e di altre associazioni, rivolta al Genio Civile, di "*intervenire tempestivamente per fermare i lavori in corso riguardanti gli edifici direzionali, lungo la sponda sinistra del Retrone e destra del Bacchiglione, ed al Comune di sospendere immediatamente i valori del cantiere. Evidenziamo la collocazione di volumi entro la fascia di rispetto di 10 metri. Entrambi, inoltre, dovrebbero annullare in autotutela ogni autorizzazione idraulica, permesso e autorizzazione rilasciati in contrasto con le norme per opere che hanno evidenti e dichiarate finalità urbanistiche*".

Ancora una volta non si ravvisa un intento diffamatorio, ma solo informativo circa le iniziative delle associazioni.

Il doc. 25 attoreo riguarda una dichiarazione di Crestanello apparsa il 22 maggio 2014 al quotidiano 'La Voce dei Berici' in cui lo stesso rileva che: "*l'abuso edilizio non riguarda solo il*



*lotto E, ma tutta l'area del Piruea Cotorossi... chiediamo di sequestrare l'intero cantiere per evitare un possibile danno a chi acquisterà appartamenti o uffici. Se infatti gli edifici dovessero essere giudicati dalla magistratura abusivi, i futuri proprietari si ritroverebbero ad aver comprato un bene inutilizzabile e da abbattere”.*

Come appare evidente l'autore delle affermazioni invoca una misura cautelare, rilevando – ma solo in chiave ipotetica – che la stessa potrebbe essere funzionale ad evitare un “possibile danno” per i futuri acquirenti degli immobili erigendi.

Va sottolineato come l'azione giudiziaria si muove in totale autonomia riguardo ai desiderata dei singoli, sulla base di determinazioni che spettano unicamente all'autorità competente. Pertanto, l'auspicio del sequestro non può che ridondare sul piano di mera ipotesi, non potendo tali dichiarazioni concretizzare alcunché nemmeno a livello di diffamazione.

Tanto meno può concretizzare una diffamazione, l'espressione di soddisfazione che si rinviene nelle parole sempre di Crestanello, apparse il 5 novembre 2015 sul ‘Corriere del Veneto’, secondo cui: *“il sequestro è un atto dovuto, l'abbiamo chiesto più volte. Questa decisione dovrebbe mettere fine a un comportamento vergognoso, specie da parte del genio civile, che anche in presenza di una nostra diffida ha emesso nuove autorizzazioni per le opere di urbanizzazione relative a quell'area. Ci chiediamo però perché non si sequestri tutta l'area, visto che la lottizzazione sarebbe abusiva”* (doc. 27 attore).

L'8 aprile 2016, sul ‘Gazzettino’, viene pubblicato un articolo in cui rilevano le dichiarazioni Crestanello e di Dalla Pozza, secondo cui ancora una volta *“il mancato sequestro dell'intera lottizzazione abusiva non solo favorisce l'aggravamento del reato, ma anche l'acquisto di immobili soggetti in futuro a un'eventuale ordinanza di demolizione”* (doc. n. 33 attoreo).

Ora, si tratta di una valutazione dell'operato della magistratura, che quindi solo indirettamente si può ritenere come avente riflesso sull'attrice. D'altra parte, le parole utilizzate rientrano pienamente nel diritto di pensiero.

Il doc. 43 attoreo è un'estrpolazione delle dichiarazioni rese il 24 settembre 2016 da Crestanello, in un'intervista alla testata ‘VVox’, nella quale alla domanda se il Tribunale “faccia acqua” per via della collocazione dello stesso, il convenuto risponde: *“Direi proprio di sì. Ricordo che l'edificio del tribunale non ha fondamenta, ma poggia su una piattaforma di cemento armato adagiata su un terreno poco stabile, perché compreso tra due fiumi. La costruzione, cosiddetta a platea, era stata decisa perché il terreno dove sorge il Palazzo di Giustizia è inquinato, e infilarci dei piloni avrebbe spinto gli inquinanti in falda. Il buon senso avrebbe suggerito di costruirlo in area più sicura, oltre che non inquinata”.*



Anche in tale occasione Crestanello si è limitato ad esprimere una propria opinione sulla sicurezza e solidità statica dell'edificato e, tuttavia, la frase non trascina gli ambiti della continenza, rientrando nel diritto di liberamente manifestare il proprio pensiero.

Di tenore certamente più aspro, la dichiarazione rilasciata sempre da Crestanello, in un'intervista a 'Vvox' del 13 ottobre 2016 (doc. 44 attoreo), laddove questi così si esprime *"il pentolone*

*maleodorante di Borgo Berga rigurgita di omissioni, false informazioni, depistaggi e favoritismi, il che la dice lunga sullo stato di illegalità esistente nella nostra città..."*.

E, tuttavia, anche all'esito del lungo iter giudiziario che si è sviluppato intorno alla vicenda in esame e tenuto conto degli interessi in questione, non pare che si possa assumere la lesione della continenza nelle imputazioni generiche qui riprodotte, che peraltro sembrano principalmente rivolte a soggetti diversi dall'attrice.

Il doc. 45 attoreo fa invece rimando ad una lettera inviata da Crestanello a Vvox e ivi pubblicata il 19/11/2016, laddove il convenuto prende posizione sulla presunta decadenza del permesso di costruire e così suona *"Il permesso di costruire, relativo alle opere edilizie nei lotti BCD, è infatti decaduto il 2 novembre 2014. .... la proroga è intervenuta solo dopo la decadenza del permesso di costruire e cioè il 26 novembre 2014. E quindi con valore assolutamente nullo. Quindi, per ben due anni i funzionari del Comune hanno tenuto nascosto ai cittadini la decadenza del permesso di costruire. E ancora oggi omettono di sanzionare opere e lavori abusivi. Un fatto di una gravità assoluta"*.

Giova evidenziare che le parole pronunciate si limitano a dare conto del fatto che la proroga sarebbe intervenuta solo dopo la decadenza e in tale aspetto non si ravvisa alcuno sfioramento della continenza.

Del resto, l'invettiva più pungente è in realtà rivolta alla omissione della PA e, quindi, non può dolersene l'attrice.

Non meritano di essere condivise le doglianze attoree in relazione al doc. 46 attoreo (e doc. 53 attoreo), nel quale compaiono le dichiarazioni che Crestanello aveva rilasciato in sede di conferenza stampa del 21/12/17: *"siamo di fronte ad un contestato reato di lottizzazione abusiva, ciò nonostante i lavori continuano indisturbati (...) non ci spieghiamo perché il Procuratore non abbia sequestrato tutto, tra l'altro si stanno producendo nuovi reati"*. Ora non è chi non veda come l'espressione *"si stanno producendo nuovi reati"*, calata nel contesto di riferimento, sia talmente generica che non può assolutamente essere ritenuta diffamatoria, tenuto conto del fatto che neanche è indicato l'autore di tali asserite condotte criminose e che comunque al momento del rilascio di tali affermazioni vi era già un procedimento penale in corso.



Stesso risultato deve essere condiviso per il filmato allegato come sub doc. 47, in cui Crestanello approfondisce il tema del mancato sequestro lamentando i danni che subirà il territorio e eventualmente i privati che andranno ad acquistare i beni immobili erigendi.

Queste le parole di Crestanello: *“La situazione paradossale è che siamo di fronte ad un contestato reato di lottizzazione abusiva e ciò nonostante i lavori continuano indisturbati; ora siccome la misura cautelare avrebbe come scopo quello di evitare che il reato venga portato alle estreme conseguenze non ci spieghiamo perché il Procuratore non abbia sequestrato tutto; tra l'altro si stanno producendo nuovi reati come abbiamo detto in conferenza stampa”*; ancora rispetto alla chiosa dell'intervistatore secondo cui *“e cioè Il Tribunale che sta indagando sullo stesso edificio che occupa”* Crestanello risponde *“la situazione potrebbe anche essere definita istericamente divertente, purtroppo è tragica perché si stanno commettendo reati e poi con un danno irreversibile al paesaggio e al territorio ... ”* ed ancora in merito a chi ha acquistato gli immobili Crestanello afferma *“questa è una conseguenza del mancato sequestro, se il Procuratore avesse fatto il sequestro su tutta l'area non ci sarebbero cittadini che hanno comprato un appartamento sapendo adesso che un domani potrebbe essere confiscato; il danno c'è, parliamo degli incauti compratori non di quelli che sapevano cosa andavano a comprare”*. Ancora, alla domanda dell'intervistatore di chi siano i responsabili della situazione di Borgo Berga, il convenuto dichiara *“è questo il problema perché qui le responsabilità sono larghissime perché coinvolgono le istituzioni, coinvolge ovviamente l'amministrazione comunale e i funzionari comunali che hanno rilasciato gli illegittimi permessi, il Genio Civile che non è intervenuto per difendere i corsi d'acqua dalle costruzioni, perché le costruzioni sono in evidente violazione di legge; quindi da questo punto di vista purtroppo la situazione è molto difficile da risolvere proprio perché le istituzioni negano ogni violazione senza però darne giustificazione in modo serio”*.

Le dichiarazioni sono misurate, soprattutto considerando gli snodi processuali sussistenti al momento in cui le stesse sono state rilasciate.

Calata nel contesto di riferimento non appare suscettiva di integrare una diffamazione neanche la dichiarazione di Crestanello apparsa sul Giornale di Vicenza del 22/12/2016 e a tenore della quale si evince che *“Il silenzio del dg Antonio Bortoli davanti alle contestazioni della procura dimostra l'impossibilità di questa amministrazione di giustificare un progetto in palese violazione di legge. E' un silenzio che però non sorprende perché il Comune non ha mai aperto un procedimento per accertare la regolarità”* (doc. n. 48 e 52 attore).

Un discorso a parte merita il doc. 50 attoreo, in quanto lo stesso si presenta costituito da due parti: la prima (da pagina 1 a pagina 11) contiene le osservazioni delle associazioni, in persona di Dalla Pozza Peruffo, Battagin e Crestanello al rapporto di valutazione di impatto sul patrimonio artistico



della città, la seconda (da pagina 1 a pagina 9) contiene una segnalazione svolta sempre dalle associazioni, in persona di Dalla Pozza Peruffo, Battagin e Crestanello (oltre a Rebesani che non è parte in giudizio) ed è rivolta alla Commissione che si sarebbe interessata della vicenda su richiesta dell'UNESCO.

Ora per quanto riguarda la prima parte, non è chiaro a chi si rivolga lo scritto e pertanto non si può ritenere che abbia connotazione diffamatoria, visto che presupposto per tale ultima condotta è che comunque l'offesa sia percepita da più soggetti.

In ogni caso, si tratta di una segnalazione che, al pari della seconda parte, si limita a individuare le varie problematiche già più volte richiamate e comunque fatte oggetto dei vari esposti.

Il documento non assume, quindi, alcuna valenza diffamatoria, essendo volto a far ponderare, presso le competenti autorità, il progetto Borgo Berga rispetto alla valutazione di impatto sul patrimonio artistico. Si ricorda infatti che Vicenza, per il particolare pregio architettonico, è assunta a bene patrimonio dell'umanità.

Peraltro al documento in questione appaiono allegati una serie di documenti che sostanziano le dichiarazioni ivi riportate (nello specifico: l'ordinanza di sequestro del GIP del 4/11/2015, la diffida delle associazioni al comune del 4/12/2016, il parere della soprintendenza del 2/4/2003 e le nuove NTA del P.U. P.I.R.U.E.A., a seguito della approvazione regionale) a suffragare ancor più la continenza di quanto ivi indicato.

Non può ancora ritenersi diffamatorio l'articolo sub doc. 61 attoreo, relativo al Giornale di Vicenza dell'8 maggio 2017, in cui si riportano le seguenti dichiarazioni di Crestanello: *"è questa una brutta pagina per Vicenza, perché i giudici hanno dato via libera a chi viola le leggi, e un via libera aberrante a un ente pubblico, l'Agenzia delle Entrate, che sposterà lì la sua sede. Le motivazioni appaiono incomprensibili, e si incoraggia l'abusivismo a Vicenza, città malata"*.

Si tratta, infatti, di un commento relativo ad un provvedimento giurisdizionale, assolutamente continente per i toni usati.

Il doc. 64 attoreo fa rimando alla tematica della decadenza del permesso a costruire e, tuttavia, le parole più aspre si riferiscono a soggetti estranei all'odierna contesa.

Il doc. 66 contiene un'intervista rilasciata da Crestanello, Dalla Pozza e Battagin.

Crestanello qui dichiara *"l'avv. Mirabile in questo momento ha depositato un nuovo esposto al Procuratore della Repubblica, in questo momento sta chiedendo un colloquio se il Procuratore è disponibile... l'esposto che viene ovviamente depositato a nome delle associazioni riguarda un fatto abbastanza grave e cioè il fatto che il permesso di costruire in base al quale i lavori edilizi che si stanno svolgendo oggi in realtà è decaduto il 2/11/2014; c'è stata una proroga ma la proroga è intervenuta una ventina di giorni dopo la scadenza del permesso di costruire e quindi*



*la proroga non ha nessun valore; il che significa che attualmente i lavori vengono svolti senza alcun titolo autorizzativo valido e quindi i lavori secondo noi sono abusivi; quindi, al Procuratore rinnoviamo la nostra richiesta di sequestro...peraltro voi sapete che la lottizzazione è abusiva secondo la Procura; il GIP ha confermato l'impianto accusatorio quindi qui abbiamo una lottizzazione abusiva, che già questo sarebbe sufficiente per chiudere il cantiere e sequestrare l'area, in più ora si aggiunge il fatto che i lavori sono senza titolo autorizzativo; a breve faremo anche una lettera al Sindaco ...”.*

*Dalla Pozza dichiara “Italia Nostra condivide in maniera totale questa azione di recupero della legalità e si vuole veramente che la Procura prenda finalmente una chiara posizione in questa affaire .... che sta sconvolgendo l'urbanistica della nostra città, che può entrare nell'ottica di indagine e di interesse dell'UNESCO che ha già preannunciato di essere a Vicenza nei primi mesi dell'autunno per verificare se la nostra città è degna di portare il nome di città UNESCO; non è che Italia Nostra voglia favorire la perdita di questo titolo, anzi ne siamo molto orgogliosi, ma noi vogliamo che le amministrazioni che si susseguono nelle istituzioni cittadine imparino che è un bene prezioso da difendere in tutti i modi e anche di recuperare quello che è lo stile di una trasparenza di legalità che è fondamentale se vogliamo cambiare la realtà del nostro tempo; è inutile che ci lagniamo che i vicentini sono indifferenti e si disinteressano; è vero, i cittadini di Vicenza sono brontoloni e criticoni, nel momento in cui c'è bisogno di essere insieme spesso si defilano ma è anche perché capiscono che c'è un abisso tra la politica e la possibilità di incidere profondamente sulle decisioni”.*

Come è evidente, le dichiarazioni sono misurate e pacate.

Infine, Battagin interviene in qualità di Presidente del Circolo di Legambiente di Vicenza e dichiara di aderire alle prese di posizione di Dalla Pozza e Crestanello.

Al termine dell'intervista riprende la parola quest'ultimo affermando, senza toni aspri, che “...nell'esposto noi abbiamo allegato anche una lettera che è stata mandata nei giorni scorsi all'ANAC di Roma, che sapete ha un procedimento aperto; nella lettera si chiede come Associazioni che si chiuda il procedimento perché ci sono tutti gli elementi secondo noi per poterlo chiudere e per poter certificare il fatto che le opere di urbanizzazione sono state realizzate senza la gara pubblica come la legge prevede e prevedeva a quel tempo; voi sapete che il Sindaco ha dichiarato che le opere di urbanizzazione sono state realizzate prima della variante del 2009, sapete che questo non è vero e ci sono delle foto che sono praticamente probanti e dimostrano che alla data dell'esondazione novembre 2010 qui di costruito c'era solo il Tribunale; sarebbe opportuno che il Sindaco ritrattasse ciò che ha detto, quindi facciamo appello all'onestà intellettuale del Sindaco...”.



5.3 Con riguardo alle dichiarazioni rilasciate da Lazzaro, già abbiamo delucidato articolo per articolo quelle di cui ai docc. 4, 5, 8,14, 15, 16, 17, 18, 21 di parte attrice.

Restano qui da visionare i docc. 26 e 41 di parte attrice.

Con riguardo al primo parte attrice si lamenta del fatto che sulla testata 'VVox' del 21 giugno 2015, sono comparse le seguenti dichiarazioni di Lazzaro: *"il progetto non poteva nemmeno essere approvato. Borgo Berga è un pericolo per la città... l'intera area edificata in barba alle normative sull'argine del fiume e in una zona soggetta a rischio"* e ancora *"sicuramente bisognerà sottoporre a sequestro l'area e impedire ulteriori costruzioni sull'argine dei fiumi"*.

Ancora una volta si tratta di una valutazione del dichiarante inerente la legalità dell'azione amministrativa e le autonome decisione dell'autorità giudiziaria e, quindi, non si riscontra alcuna valenza diffamatoria direttamente rivolta verso l'attrice.

In merito al doc. 41 di parte attrice, viene in rilievo la campagna di raccolta fondi denominata "Abbattiamo gli abusi", ma si tratta ancora una volta di una informazione lecita.

5.4 Con riguardo alle dichiarazioni rilasciate da Battagin, resta da esaminare il doc. 65.

Il doc. 65 fa rimando ad un articolo apparso su Il Giornale di Vicenza del 17/5/2017, a mente del quale le associazioni ambientaliste e per esse in particolare Crestanello e Battagin dichiarano *"Siamo di fronte ad un fatto di una gravità estrema: nel 2014 il permesso di costruire in base al quale si stavano completando le opere nell'area di Borgo Berga era decaduto, in quanto erano stati superati i termini previsti dalla legge."* E ancora *"Perché come dimostra questo recente documento di Palazzo Trissino, il Comune finalmente è stato costretto a riconoscere che il permesso era scaduto. Si è quindi consentito che dei lavori privi di autorizzazione, di fatto abusivi, venissero tranquillamente portati avanti. E come se non bastasse gli uffici comunali nel 2016 hanno approvato la segnalazione certificata di inizio attività per il completamento degli edifici ancora allo stato grezzo."* e infine *"Il Comune avrebbe dovuto constatare la decadenza, fermare tutto e sanzionare l'abuso e invece non ha fatto nulla: questa è omissione in atti d'ufficio"*.

Non si ravvisano ancora una volta gli estremi dell'illecito lamentato da parte attrice, essendo le dichiarazioni principalmente volte a soggetti terzi (l'amministrazione comunale e chi per essa ha agito).

5.5 Con riguardo alle dichiarazioni rilasciate da Dalla Pozza Peruffo viene ulteriormente in rilievo il doc. 22 attoreo, che rimanda a un articolo apparso su il 'Giornale di Vicenza', il 26 febbraio 2014 e a tenore del quale la convenuta prende posizione in relazione all'invito a partecipare a una riunione della Commissione Territorio del Comune di Vicenza, argomento Borgo Berga, alla quale le associazioni non erano intervenute, affermando che vi sarebbe stato *"il diniego"*



*sostanziale da parte degli uffici tecnici di fornire la documentazione completa dell'istruttoria e dei dati relativi alle volumetrie per tutte le costruzioni in essere a Borgo Berga. I documenti forniti sono infatti incompleti e così facendo si viene meno al dovere di trasparenza...".*

Non è dato comprendere in cosa consista l'elemento diffamante al riguardo, soprattutto nei confronti dell'attrice, tant'è che l'articolo pare essere stato citato principalmente per delegittimare le associazioni e chi per le stesse ha operato, posto che Sviluppo Cotorossi così si esprime "*Tali affermazioni destano sconcerto – si diceva – per il grado allarmante di improvvisazione e pressapochismo che evidenziano in chi – da oltre un anno – pubblicamente declama senza mezzi termini l'illegittimità dell'intero intervento edilizio (Palazzo di Giustizia, area commerciale, edifici in corso di realizzazione), senza aver visionato (ergo senza conoscere) i documenti posti a base dei provvedimenti abilitativi, pur avendo – in virtù di precise disposizioni normative, Legge 241 del 1990 – diritto di accesso agli atti".*

6. Giungendo all'ultimo presupposto del diritto di critica, giova evidenziare che la giurisprudenza ha più volte sottolineato che sebbene tale fattispecie abbia confini più ampi del diritto di cronaca, affinché non si configuri la diffamazione è necessario che il giudizio, anche severo e irriverente, sia collegato col dato fattuale dal quale il "criticante" prende spunto." (Cass. 48553/2011).

In altre parole, se nel caso della cronaca il diritto sorge sul presupposto di una correlazione tra fatto e notizia, anche nel caso della critica deve sussistere una correlazione tra l'opinione proposta e un fatto materiale od un comportamento umano. Ciò, tuttavia, non nel senso che la critica ne deve rappresentare necessariamente una lettura corretta, ma nel senso che deve comunque costituire un tentativo di lettura di tale dato di realtà. In caso contrario, laddove cioè la critica sia priva del requisito della pertinenza, può scadere addirittura nell'offesa deliberata e gratuita, o quantomeno divenire pretestuosa, e come tale non giustificabile (Tribunale Roma 2875/2020).

In tal senso, la critica è, quindi, legittima se resta ancorata ad un dato fattuale, e costituisce una risposta coerente rispetto alle forme ed agli obiettivi in cui si traducono eventi e comportamenti, ed è questo principalmente il terreno sui cui operare il giudizio di bilanciamento.

Così delineato l'ambito giuridico della controversia e muovendo dai consolidati criteri elaborati sul punto dalla Suprema Corte – tali da costituire ormai *jus receptum* - dev'essere in primo luogo evidenziato come le espressioni utilizzate dai convenuti negli articoli esaminati si inseriscano in un arco temporale (2013 – 2017) in cui sono intervenuti anche accertamenti penali e non solo.

Si rileva quindi come le stesse siano aderenti a fatti oggettivamente veri, tali dovendo ritenersi quelli corrispondenti a quanto al tempo della pubblicazione degli stessi articoli costituiva oggetto degli atti processuali.



Nel merito, senza qui voler ripercorrere la complessa vicenda che ha dato snodo ai procedimenti penali richiamati, giova tuttavia evidenziare le seguenti circostanze, al fine di dare corpo alla veridicità sottesa alle dichiarazioni rese dai convenuti.

Con preciso riferimento alla questione del permesso di costruire è il Comune stesso che il 7 dicembre 2016 comunicava a Cotorossi l'apertura del procedimento di decadenza del permesso di costruire.

Ancora, già con nota del 29 luglio 2009, il dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Vicenza, ing. Nicola Giardinelli, si rivolgeva al Comune e a Sviluppo Cotorossi, per rilevare che: «*l'edificio A, lungo la sponda destra del fiume Retrone, nella tratta in oggetto di recente demolizione della copertura, appare indicato in aderenza al ciglio e quindi in contrasto al disposto dell'art. 96 del R.D. 523/1904*» (doc. 28 Crestanello).

Le criticità edilizie-urbanistiche denunciate dalle Associazioni hanno poi trovato un primo riscontro nelle indagini della Polizia Giudiziaria (Corpo Forestale dello Stato) contenute nel rapporto del 12 marzo 2015, dal quale emerge un'analisi specifica delle singole doglianze avanzate negli esposti citati.

Preme, giusto per rilevare la veridicità delle affermazioni avanzate dai convenuti, che il rapporto del Corpo Forestale, dopo attenta analisi della complessa vicenda, ha evidenziato che *“Dal rilievo è emerso oltre ogni ragionevole dubbio che tutta una serie di opere di urbanizzazione e parte di alcuni edifici, realizzati nell'ambito del Piano attuativo ricadono illecitamente entro la fascia di rispetto di 10 metri, in particolare:*

- *Una parte delle opere afferenti al palazzo di giustizia lungo la sponda sinistra del Retrone, adiacenti al “blocco D”;*
- *Una parte del complesso “Blocco D” lungo la sponda sinistra del Retrone;*
- *le opere di urbanizzazione lungo la sponda sinistra del Retrone;*
- *una parte del “Blocco A” lungo l'argine destro del Retrone;*
- *La parte corrispondente alle aree in cui ricade il “Blocco B-C” e precisamente le opere di urbanizzazione, i terrapieni e i vani tecnici sia lungo il Retrone che lungo il Bacchiglione, oltre che alcune parti limitate degli edifici “sottoblocchi” BA CA CB CC e BI lungo il Bacchiglione”.*

Ed, ancora, nel medesimo rapporto si legge che *“Ai fini delle violazioni penali relative al vincolo di polizia idraulica, e considerata la giurisprudenza sopra citata si può concludere che:*



- tutte le opere autorizzate con i P.d.C. sopra menzionati, siano abusive sotto il profilo penale ed amministrativo in quanto il titolo edilizio non tiene conto della fascia di rispetto di polizia idraulica. Si ravvede pertanto l'ipotesi di reato ex art. 44 lett. b) D.P.R. 380/01 ed ex art. 96 c. 1 lett f) R.D. 523/1904 in combinato disposto con gli artt. 81 e 110 c.p. a carico del responsabile del Settore Urbanistica del Comune, del responsabile del SUAP che ha firmato i PdC, del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria tecnica per i singoli PdC rilasciati.... considerazione del fatto che tali opere illegittime fanno parte di un piano attuativo, si può ipotizzare a carico dei medesimi soggetti anche l'ipotesi di reato ex art. 44 lett. b) D.P.R. 380/01".

E, ancora, il rapporto dà atto che "La costruzione del Palazzo di Giustizia è iniziata nel 2006 ed i lavori sono terminati nel 2009. Pertanto non è ravvisabile per sopraggiunti termini di prescrizione alcuna ipotesi di violazione ex art. 96 c. 1 lett f) R.D. 523/1904, in quanto la fine dei lavori è intervenuta da oltre 4 anni. Trattasi comunque di opere illegittime sotto il profilo amministrativo. Rimane da valutare la necessità della remissione in pristino dello stato dei luoghi in via amministrativa, essendo la violazione non sanabile ex post né condonabile in quanto il vincolo di polizia idraulica ha natura di vincolo assoluto, secondo un orientamento giurisprudenziale mai smentito".

Inoltre, in merito alla Vas il rapporto del Corpo Forestale del 13/3/15 così si esprimeva "per la variante al P.I.R.U.E.A. del 2009 andava fatta la verifica di assoggettabilità a VAS in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 6 c. 3 e dell'art. 12 del d.lgs. 152/06; inoltre, in ottemperanza della DGR n. 791/2009 all. F), la verifica di assoggettabilità aveva una ulteriore ragion d'essere data dalla adiacenza dell'area interessata dal piano al SIC "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe".

In merito alla Vinca il rapporto del Corpo Forestale del 13/3/15 riferiva, inoltre, che "Dal contenuto dell'allegato A di tale Delibera, si evince - per esclusione - che i piani attuativi, in quanto incidenti con opere edilizie sul territorio, sono assoggettati alla procedura di "screening" per verificare la necessità di essere sottoposti a V.Inc.A." e che "...con DGR n. 791 del 31.3.2009 (pubblicata nel B.U.R. n. 35 del 28.04.2009) si è stabilito che le varianti ai piani attuativi sono assoggettate a verifica di assoggettabilità per la VAS e che nell'ambito di tale verifica "Il documento dovrà anche dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)" rendendo quindi necessario lo "screening" ai fini della V.Inc.A. su piani o loro varianti assoggettati a verifica per la VAS, come appunto la



variante 2009 al P.I.R.U.E.A.” e, infine, che “*la variante al P.I.R.U.E.A. 2009 adottata ed approvata successivamente alle predette Delibere regionali confina a sud con tale area SIC*”. Ancora più nello specifico tale rapporto evidenzia che “*Configurandosi come Variante Urbanistica al P.R.G., il P.I.R.U.E.A. – Cotorossi era assoggetto alla DGRV 3637/2002 sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici. ....*” e che tale “*elaborato chiamato “studio di compatibilità idraulica non avesse le caratteristiche richieste dalla norma per avere valore di “valutazione di compatibilità idraulica” in quanto “La valutazione di compatibilità idraulica è priva dei contenuti richiesti dalla DGR 3637/02”*”. Sottolinea ancora il rapporto che “*Un motivo di ordine tecnico per cui la scrivente p.g. ritiene che per la variante 2009 si dovesse redigere un nuovo studio di compatibilità idraulica è il fatto che, come si evince dalla relazione in merito allo studio di compatibilità idraulica redatta dall’ing. Alessandro Pattaro in data 07.04.2014 (all. 25), vi è stato un innalzamento del piano di imposta lungo le sponde dei fiumi ...*”.

Gli accertamenti del Corpo Forestale vanno oltre rilevando “*...la “sparizione” dalle previsioni della variante 2009 al P.I.R.U.E.A. di alcune aree destinate a parcheggio pubblico a servizio del Palazzo di Giustizia*” e la violazione dell’art. 7 e 14 comma 2 della delibera 4/2007 dell’Autorità di Bacino, posto che il D.lgs. 152/06 all’articolo 67 prevede che le Autorità di Bacino redigano dei Piani Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del territorio e nelle more dell’approvazione di tale Piano, adottino Piani stralcio di Distretto per l’Assetto idrogeologico (PAI).

Ora, sul punto il rapporto evidenzia che “*per la zona limitrofa al sottopasso ferroviario, il P.I.R.U.E.A. ricade in area classificata dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) ad alta pericolosità idraulica (P3)*” e quindi “*manca a monte una specifica relazione idraulica e geologica come prescrive l’art. 14 comma 2 della delibera 4/2007 dell’Autorità di Bacino per l’autorizzazione delle opere elencate all’art. 14 lettera f)*”.

La relazione del Corpo Forestale mette anche in luce il fatto che fosse mancata una adeguata valutazione della proporzionalità delle prestazioni corrispettive previste dal P.I.R.U.E.A., in quanto il beneficio per il Comune si riduceva ad una cifra corrispondente ad una percentuale del 16,59% o del 24,54% a seconda della procedura di calcolo utilizzata, rispetto all’utile ottenibile dal privato e quindi inferiore a quanto ritenuto soddisfacente (pari almeno al 50% del plus-valore determinato dal piano finanziario).



Ciò posto, ~~ad avvalorare ancora di più l'opacità dell'operazione nel suo complesso, soprattutto agli occhi della cittadinanza e quindi degli esponenti delle associazioni ambientaliste, si pone l'ampia corrispondenza che il rapporto del Corpo Forestale ha trovato nella consulenza del PM dell'arch. Federico Verderi del 26 marzo 2015 (doc. 24 Crestanello), in particolare per quanto concerne la distanza dai fabbricati dai corsi d'acqua e la conseguente violazione del di posto di cui all'art. 96 punto f) del R.D. 923/1904.~~

Anche la consulenza collegiale del 28 ottobre 2016, redatta a firma dell'arch. Maurizio Bracchi, dell'ing. Anna Guerriero e dello stesso Verderi, dà atto tra le altre violazioni del mancato rispetto delle distanze dalle sponde del fiume, specificando che *“Non rileva, sul punto, che il preesistente stabilimento Cotorossi fosse stato edificato in deroga alla fascia di rispetto fluviale in forza di atti autorizzativi e/o concessori risalenti nel tempo. Tali atti, infatti, quand'anche esistenti e legittimi, non possono che considerarsi inefficaci una volta demolito l'edificio industriale alla cui realizzazione erano preordinati. ... L'edificio ex Cotorossi, come è noto, è stato oggetto di totale demolizione (si veda il precedente paragrafo 3.2) in esecuzione del permesso di costruire del 17 maggio 2005 .... Rebus sic stantibus, non si sarebbe dovuto procedere alla successiva realizzazione di fabbriche (intese quale manufatti potenzialmente in grado di sostituire impedimento al buon regime delle acque pubbliche) ad una distanza inferiore a 10 metri dal ciglio spondale”*.

Più nello specifico, anche la relazione collegiale (come quella a firma dell'arch. Verderi) esamina partitamente le singole doglianze contenute negli esposti delle associazioni ambientaliste, confermandone per la maggior parte la sussistenza.

Così ad esempio, in relazione al fatto che:

- le tavole che corredano il P.I.R.U.E.A. approvato nell'anno 2004, in seguito convenzionato in data 27.10.2004, non si adeguassero alla prescrizione della Soprintendenza, recepita anche all'interno delle NTA del Piano stesso, in base alla quale si sarebbero dovuti conservare la ciminiera e le facciate residue dell'originaria archeologia industriale.
- nel 2005, in violazione delle NTA del Programma e del parere della Regione, l'edificio ottocentesco era in realtà stato abbattuto.
- nessuna valutazione “costi-benefici” era stata presentata ai consiglieri comunali in sede di approvazione del P.I.R.U.E.A.
- In contrasto con quanto previsto nell'ambito del P.I.R.U.E.A. 2004, dove al punto 5.4 della convenzione era previsto che il privato proponente realizzasse anche dei parcheggi interrati, nell'ambito della VARIANTE 2009 non era stata più prevista, a carico della



SVILUPPO COTOROSSI la realizzazione dei parcheggi interrati a vantaggio del Tribunale (si veda l'art. 33 della nuova convenzione).

Il Collegio di periti ha confermato peraltro integralmente la contestazione circa la mancanza della "valutazione di compatibilità idraulica" in riferimento alla Variante al PIRUEA COTOROSSI.

Risulta dirimente poi il fatto che, nel 2015, sulla scorta delle indagini svolte dal Corpo Forestale dello Stato e delle consulenze acquisite, la Procura abbia elevato la contestazione per il reato di lottizzazione abusiva per l'intera area di intervento urbanistico, ottenendo dal GIP, con ordinanza del 2.11.2015, il sequestro di un lotto non ancora edificato.

In particolare, il provvedimento di sequestro del GIP (doc. 17 Crestanello) fa rimando alla consulenza dell'arch. Verderi e approfondisce il tema della mancanza dello studio di compatibilità idraulica, deducendo che *"Tale valutazione di compatibilità idraulica, già obbligatoria alla stregua dell'originario Piano del 2003, necessariamente s'imponeva in base alla variante del 2009 e della convenzione del 2010, essendo vigenti le cogenti delibere della Giunta Regionale n. 1322 del 10.5.2006 e n. 2984 del 6.10.2009"* ed ancora prosegue affermando che *"Il Piano prevede dunque la realizzazione di ulteriori edifici, e tale programma comporta la quasi integrale impermeabilizzazione del suolo interessato dal Piano stesso, venendosi così a creare uno stato del tutto nuovo rispetto alla situazione preesistente; il quale, determinando l'insufficienza degli spazi sui quali eventuali piene possano trovare sfogo senza danno alle opere edificate, costituisce un pericoloso carico urbanistico - idraulico. Peraltro, la situazione è aggravata dal fatto compiuto che le vasche di laminazione contro le piene fluviali previste dall'originario Piano siano state eliminate e sostituite da una rotatoria stradale già realizzata"*.

Il provvedimento del GIP del 2/11/15 conclude perentoriamente *"Quindi, nel caso di specie sussiste il fumus commissi delicti dappoiché l'assenza della valutazione del rischio idraulico, siccome normativamente obbligatoria, comporta l'illegittimità urbanistica del Piano approvato con la variante del 2009, e tale illegittimità, ai sensi dell'art. 44 dpr 380/01 rende certamente abusiva la lottizzazione"*.

Ancora, si aggiunge - a beneficio della veridicità delle dichiarazioni rese dai convenuti - il provvedimento del 20.11.2015 (doc. 18 Crestanello), con cui il Tribunale del Riesame ha confermato la decisione del GIP, rigettando il ricorso del lottizzante Sviluppo Cotorossi Sp.A. e rilevando la mancanza della necessaria valutazione di compatibilità idraulica per la variante 2009. In particolare, così si esprime il Collegio Berico *"Le disposizioni regionali in materia di perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico e le indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici, approvate con Delibera G.R. n. 3637 del 13.12.2002, successivamente aggiornata con la D.G.R.V. 1322/06 (integrata successivamente dalla D.G.R.V.*



1841/07 e da ultimo nel 2009) pongono dei vincoli stringenti all'attività di pianificazione urbanistica.

Tali disposizioni subordinano l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti, al parere di conformità idraulica espresso dalla competente autorità idraulica, individuata dalla Regione Veneto nella unità complessa del Genio Civile Regionale...

Le delibere citate prevedono che tutti gli strumenti urbanistici generali e le varianti generali o parziali o che, comunque, potessero recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, fossero corredati da una "Valutazione di Compatibilità Idraulica".

Orbene è di tutta evidenza che gli interventi di edificazione programmati nelle varianti del 2009 e segnatamente l'edificazione dell'area posta alla sinistra del Bacchiglione immediatamente a valle della confluenza in esso del Retrone, abbiano comportato una trasformazione urbanistica ed edilizia in relazione alla totale impermeabilizzazione del suolo in un'area precedentemente libera da insediamenti e sensibile al rischio di esondazione, pertanto dette varianti avrebbero dovuto essere precedute dalla valutazione di compatibilità idraulica come previsto dalle delibere di giunta regionale dianzi richiamate ...".

Non solo, i fatti alla base della costruzione del complesso Borgo Berga sono stati interessati altresì dagli accertamenti svolti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale a conclusione del procedimento di vigilanza, aveva emesso la deliberazione n. 491 del 3 maggio 2017 a firma del dott. Raffaele Cantone, in cui dava atto del «l'illegittimità dell'affidamento diretto delle opere di urbanizzazione a scomputo senza ricorrere a procedimenti di gara pubblica evidenza secondo le previsioni di cui al d.lgs. 163/2006 e s.m.i; l'apprezzabile carenza, nell'ambito previsto dal PIRUEA, di un quadro rappresentativo del programma in termini economici, avente riguardo ai benefici derivanti al soggetto pubblico ed al soggetto privato». (ANAC, deliberazione n. 491 del 3 maggio 2017).

Della complessa vicenda si è interessata anche la Procura della Corte dei Conti, che nel 2014 aveva sollecitato la predisposizione di atti di messa in mora da formalizzarsi nei confronti di chi aveva approvato la delibera consiliare del 26/11/2009 e la conseguente convenzione urbanistica perfezionata il 7/1/2010, ritenendo che potessero derivare danni erariali per l'Ente medesimo.

Infine, gli ispettori dell'Icomos hanno avviato un'indagine sulla città, inserita nel '94 tra i siti "patrimonio mondiale dell'umanità" per le opere del Palladio e, nella relazione del 28-31 marzo 2017 così si esprimono "Per diverse ragioni l'effetto del complesso di edifici è devastante nel suo contesto locale. Il motivo più importante è la sua predominanza visiva. Questa è il risultato di un errato impianto. .... Il secondo problema nasce dalla relazione tra l'area di costruzione e il fiume Retrone. Mentre normalmente è fiancheggiato da sponde verdeggianti con dolci pendenze,



*nella parte settentrionale del nuovo complesso questo è divenuto un canale di calcestruzzo interamente artificiale. ... Una terza questione problematica è il volume degli edifici che sorgono sulla base. Il palazzo del tribunale torreggia sul paesaggio urbano. Anche se l'impatto dai punti di vista nelle vicinanze, diretti verso una superficie di traffico, è simile a molte situazioni urbane, visto dalla città o dal paesaggio aperto, l'edificio è chiaramente fuori proporzione rispetto al tessuto edilizio urbano. ... Tutti e tre gli effetti negativi devono essere presi in considerazione nel contesto dell'elemento costitutivo nel lavoro di Andrea Palladio: l'intensa relazione fra il paesaggio e l'architettura..... Ed è un tale stravolgimento che provoca il complesso Borgo-Berga sia per la città di Vicenza che per la Villa Rotonda. Questo rappresenta un impatto visivo negativo che rovina l'autenticità e l'integrità della proprietà del Patrimonio dell'Umanità. La valutazione mostra che la proprietà risente pesantemente degli effetti negativi dello sviluppo di Borgo Berga”.*

Tanto premesso, osserva il Giudice che le condotte descritte nell'atto di citazione, nella dedotta connotazione diffamatoria con lesione dell'immagine o credibilità della società attrice, non si profilano affatto illecite per le ragioni di cui in appresso.

Gli atteggiamenti dei convenuti in sé non hanno, infatti, portata diffamatoria per tutte le ragioni esposte e l'eventuale faziosità nell'esposizione dei motivi di contrarietà al progetto, la veemenza nella divulgazione delle proprie tesi sono insuscettibili di una valutazione in questa sede in difetto di elementi denigratori; richiamato il pregresso, il ricorso ad iperboli, enfattizzazioni, parzialità o inesattezza dei dati non assume per ciò stesso un connotato illecito qui sanzionabile.

Del resto, a nulla invece rileva, per quanto qui di interesse, che:

- nel gennaio 2017 la Procura abbia chiesto il sequestro degli edifici ancora in via di completamento e/o non ancora venduti;
- il GIP, pur confermando le contestate violazioni abbia rigettato la richiesta del Pubblico Ministero;
- il provvedimento del GIP sia stato confermato dal Tribunale del Riesame;
- infine, la Cassazione, adita su ricorso del PM, abbia rigettato il ricorso confermando il riesame.

Il diritto di critica, laddove poggiante sulla veridicità ovvero sul collegamento delle affermazioni a presupposti fattuali sussistenti, non può infatti venire scalfito dagli esiti processuali della vicenda, che come detto appartengono a deliberazioni autonome della magistratura e come tali concretano dei “post factum” del tutto ininfluenti ai fini dell'odierno decidere.

In ogni caso, per dare il giusto rilievo alla complessità della vicenda in esame, va comunque tenuto conto del fatto che anche il secondo provvedimento del Tribunale del Riesame (23/5/2017)



ha sottolineato che *“per alcune porzioni dei fabbricati costruiti nell’ambito del PIRUEA di Borgo Berga, compreso l’edificio adibito a Tribunale, la violazione delle distanze esiste perché parte dei fabbricati risulta costruita a una distanza inferiore ai 10 metri. In proposito va rilevato come risulti irrilevante la circostanza dell’esistenza di un precedente fabbricato, costruito in limine, perché interamente demolito (e non ristrutturato, cosicché trattasi tutte di nuove costruzioni)”*, anche se – all’esito di un articolato iter motivazionale – ha concluso confermando il provvedimento del GIP di rigetto del sequestro.

7. Ciò premesso, va rigettata la domanda attorea inerente i danni sia non patrimoniali che patrimoniali.

Sul punto la motivazione deve essere ritenuta assorbita dal rigetto della domanda di accertamento della diffamazione.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/14 e succ. mod. (scaglione di riferimento indeterminabile – complessità alta).

Tenuto conto della oggettiva complessità della lite si stima equo liquidare i compensi secondo parametri medio - alti.

Sono da liquidare le fasi di studio, introduttiva, istruttoria (per il deposito delle memorie 183 VI cpc) e decisionale.

A favore del procuratore dei convenuti Battagin e Lazzaro si dispone un lieve aumento del compenso essendo stata la difesa spiegata a favore di più parti, sia pure per profili in larga parte coincidenti.

Per quanto riguarda le spese di lite di Italia Onlus, quest’ultima chiede la condanna dell’attrice e tuttavia l’istanza non può ovviamente essere accolta essendo stata la chiamata in causa svolta dalla sig.ra Dalla Pozza.

Peraltro, l’attrice ha dichiarato di non voler estendere la domanda nei confronti della chiamata e la domanda svolta dalla convenuta con riguardo alla chiamata è stata dichiarata inammissibile.

Ciò premesso, in punto di regolamento spese, occorre valutare il rapporto di chiamata e in tale contesto, si stima equo, per ragioni di giustizia sostanziale, compensare le spese tra Dalla Pozza Peruffo e Italia Onlus.

Le spese di lite a favore del convenuto Crestanello devono essere liquidate a favore del procuratore antistatario, avendone questi fatto richiesta in atto di citazione.

Deve invece essere rigettata la domanda svolta dai convenuti e avente ad oggetto la condanna dell’attrice per lite temeraria, essendosi le argomentazioni della stessa circoscritte nel perimetro del diritto di difesa e non essendosi ravvisato né mala fede né colpa grave.



P. Q. M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

DICHIARA inammissibile la domanda svolta da Giovanna Dalla Pozza Peruffo avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza della legittimazione a stare in giudizio di Italia Nostra Onlus e per l'effetto RIGETTA la domanda di estromissione;

RIGETTA le domande svolte da Sviluppo Cotorossi SPA nei confronti dei convenuti;

CONDANNA l'attrice a corrispondere ai convenuti le spese di lite così quantificate:  
- € 25.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA per il convenuto Paolo Crestanello con pagamento a favore del procuratore antistatario;

- €30.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA per i convenuti Adriano Battagin e Luigi Lazzaro;

- € 25.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA per la convenuta Giovanna Dalla Pozza Peruffo.

COMPENSA le spese tra Giovanna Dalla Pozza Peruffo e Italia Onlus.

RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 cpc svolta ai danni dell'attrice.

Vicenza, 22/05/2020

Il giudice  
dott.ssa Stefania Caparello

